SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 127° — Numero 214

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 15 settembre 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

86A6832

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1986, n. 545.

Approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Sentite le commissioni permanenti difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 1986;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È approvato l'annesso regolamento di disciplina militare, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SPADOLINI, *Ministro della difesa*
MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*
VISENTINI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1986
Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 50

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA MILITARE

TITOLO I

FONDAMENTI DELLE ISTITUZIONI MILITARI

Art. 1.

Il militare

1. È militare il cittadino che fa parte delle Forze armate volontariamente o in adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge sulla leva.

2. Al militare spettano i diritti che la Costituzione riconosce ai cittadini. Egli è soggetto a particolare disciplina, a doveri e responsabilità nonché a limitazioni nell'esercizio di taluni diritti previste dalla Costituzione definite dalla legge e riportate nel presente regolamento.

Art. 2.

La disciplina militare

1. La disciplina del militare è l'osservanza consapevole delle norme attinenti allo stato di militare in relazione ai compiti istituzionali delle Forze armate ed alle esigenze che ne derivano. Essa è regola fondamentale per i cittadini alle armi in quanto costituisce il principale fattore di coesione e di efficienza.

2. Per il conseguimento e il mantenimento della disciplina sono determinate le posizioni reciproche del superiore e dell'inferiore, le loro funzioni, i loro compiti e le loro responsabilità. Da ciò discendono il principio di gerarchia e quindi il rapporto di subordinazione e il dovere dell'obbedienza.

3. Il militare osserva con senso di responsabilità e consapevole partecipazione tutte le norme attinenti alla disciplina e ai rapporti gerarchici. Nella disciplina tutti sono uguali di fronte al dovere ed al pericolo.

Art. 3.

I rapporti gerarchici

1. I militari delle Forze armate sono ripartiti in tre categorie:

a) ufficiali;
b) sottufficiali;
c) militari di truppa.

2. La tabella riportata nell'allegato *A* indica la successione gerarchica e la corrispondenza delle denominazioni dei gradi.

Art. 4.

La subordinazione

1. La subordinazione è il rapporto di dipendenza determinato dalla gerarchia militare. Essa richiede il consapevole adempimento dei doveri del proprio stato, e in particolare di quello dell'obbedienza.

Art. 5.

L'obbedienza

1. L'obbedienza consiste nella esecuzione pronta, rispettosa e leale degli ordini attinenti al servizio ed alla disciplina, in conformità al giuramento prestato.

2. Il dovere dell'obbedienza è assoluto, salvo i limiti posti dalla legge e dal successivo art. 25.

Art. 6.

Il giuramento

1. Il giuramento si presta in forma solenne, alla presenza della bandiera e del comandante del corpo; deve essere rinnovato ad ogni cambiamento di categoria del militare.

2. Gli ufficiali ed i sottufficiali prestano giuramento individuale; gli altri militari di norma collettivamente.

Art. 7.

La bandiera

1. La bandiera della Repubblica è il simbolo della Patria.

2. La bandiera da combattimento affidata ad una unità militare è, inoltre, il simbolo dell'onore dell'unità stessa nonché delle sue tradizioni, della sua storia, del ricordo dei suoi caduti. Essa va difesa fino all'estremo sacrificio.

3. Alla bandiera vanno tributati i massimi onori.

TITOLO II

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 8.

Condizioni di applicabilità

1. Il regolamento di disciplina militare si applica nei limiti disposti dai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 5 della legge di principio sulla disciplina militare.

2. Le attribuzioni conferite al Ministro della difesa, dal presente regolamento, per quel che concerne i Corpi armati dello Stato sono devolute, ai sensi dei rispettivi ordinamenti, ai Ministri alle cui dipendenze dirette i predetti Corpi sono posti.

TITOLO III

DOVERI DEI MILITARI

Capo I

DOVERI GENERALI

Art. 9.

Doveri attinenti al giuramento

1. Con il giuramento il militare di ogni grado s'impegna solennemente ad operare per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate con assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane, con disciplina ed onore, con senso di responsabilità e consapevole partecipazione, senza risparmio di energie fisiche, morali ed intellettuali affrontando, se necessario, anche il rischio di sacrificare la vita.

2. L'assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane è il fondamento dei doveri del militare.

Art. 10.

Doveri attinenti al grado

1. Il grado corrisponde alla posizione che il militare occupa nella scala gerarchica.

2. Egli deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possano comunque condizionare l'esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell'istituzione cui appartiene e pregiudicare l'estraneità delle Forze armate come tali alle competizioni politiche, fatto salvo quanto stabilito dal successivo art. 29.

3. Il militare investito di un grado deve essere di esempio nel compimento dei doveri, poiché l'esempio agevola l'azione e suscita lo spirito di emulazione.

Art. 11.

Doveri attinenti alla posizione costituzionale del Presidente della Repubblica

1. I militari hanno il dovere di osservare le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica, che rappresenta l'unità nazionale e ha il comando delle Forze armate secondo l'art. 87 della Costituzione.

Art. 12.

Doveri attinenti alla dipendenza gerarchica

1. Dal principio di gerarchia derivano per il militare:

a) il dovere di obbedienza nei confronti del Ministro della difesa e dei Sottosegretari di Stato per la difesa quando esercitano le funzioni loro conferite per delega del Ministro;

b) i doveri inerenti al rapporto di subordinazione nei confronti dei superiori di grado e dei militari pari grado o di grado inferiore investiti di funzioni di comando o di carica direttiva, nei limiti delle attribuzioni loro conferite.

2. Nelle relazioni di servizio e disciplinari il militare è tenuto ad osservare la via gerarchica.

3. Per la sostituzione del militare investito di comando o di carica direttiva in caso di morte, assenza o impedimento si applicano le disposizioni previste da ciascuna Forza armata o Corpo armato.

4. In mancanza di particolari disposizioni, al militare investito di comando o di carica direttiva deceduto, assente o impedito, subentra di iniziativa, fino alla nomina del successore da parte dell'autorità competente, il militare, che ne abbia titolo, in servizio presso lo stesso comando o reparto, più elevato in grado, e, a parità di grado, più anziano, tenendosi presente che il militare in servizio permanente ha il dovere di esercitare il comando sui militari pari grado delle altre categorie, prescindendo dalle anzianità.

5. In ogni atto riferito al servizio o compiuto in servizio che comporta l'assunzione di responsabilità con conseguente emanazione di ordini il militare delle categorie in servizio permanente ha il dovere di esercitare il comando sui militari pari grado delle altre categorie, prescindendo dall'anzianità.

Art. 13.

Iniziativa

1. Il militare ha il dovere di agire di iniziativa, nell'ambito delle facoltà discrezionali e decisionali a lui conferite con l'assegnazione di un compito o la emanazione di un ordine, al fine di conseguire il risultato migliore.

2. Il militare ha il dovere di assumere l'iniziativa quando manchi di ordini e sia nell'impossibilità di chiederne o di riceverne o quando non possa eseguire per contingente situazione quelli ricevuti o quando siano chiaramente mutate le circostanze che avevano determinato gli ordini impartiti. In tal caso deve:

a) agire razionalmente e con senso di responsabilità per assolvere il compito ricevuto o per conseguire lo scopo particolare al quale mirava l'ordine originario;

b) informare, appena possibile, i propri superiori.

3. Il militare, specie se investito di particolari funzioni e responsabilità, non può invocare a giustificazione della propria inerzia, di fronte a circostanze impreviste, il non aver ricevuto ordini o direttive.

Art. 14.

Senso di responsabilità

1. Il senso di responsabilità consiste nella convinzione della necessità di adempiere integralmente ai doveri che derivano dalla condizione di militare per la realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate.

Art. 15.

Formazione militare

1. Il militare ha il dovere di conservare e migliorare le proprie conoscenze e le capacità fisiche e psichiche per poter disimpegnare con competenza ed efficacia l'incarico ricevuto e per far appropriato uso delle armi e dei mezzi affidatigli.

2. Egli deve:

a) tendere al miglioramento delle sue prestazioni al servizio delle Forze armate attraverso la pratica di attività culturali e sportive;

b) porre interesse alle vicende presenti e passate del corpo cui appartiene.

3. L'amministrazione militare pone in atto ogni possibile misura al fine di agevolare il miglioramento della formazione militare.

Art. 16.

Spirito di corpo

1. Lo spirito di corpo è il sentimento di solidarietà che, fondato sulle tradizioni etiche e storiche del corpo, deve unire i membri di una stessa unità al fine di mantenere elevato ed accrescere il prestigio del corpo cui appartengono.

2. Particolare impegno deve essere posto nell'illustrare la storia e le tradizioni del corpo ai militari che ne entrano a far parte.

3. Lo spirito di corpo, pur essendo fonte di emulazione tra le unità, non deve però intaccare lo spirito di solidarietà tra tutti i componenti delle Forze armate.

Art. 17.

Uniforme

1. L'uniforme indica la Forza armata, il corpo, il grado dei militari, e, talvolta, le loro funzioni ed incarichi.

2. Le stellette a cinque punte, distintivo peculiare dell'uniforme militare, sono il simbolo comune dell'appartenenza alle Forze armate.

3. Apposite norme prescrivono la composizione, la foggia e l'uso dell'uniforme, che il militare non deve in alcun caso modificare o alterare, ed i casi in cui è obbligatorio indossarla.

4. Il militare deve avere cura particolare dell'uniforme ed indossarla con decoro.

5. L'uso dell'uniforme è vietato al militare:

a) quando è sospeso dall'impiego, dal servizio, dalle funzioni o dalle attribuzioni del grado;

b) nello svolgimento delle attività private e pubbliche consentite.

Art. 18.

Dignità e decoro del militare

1. L'aspetto esteriore del militare deve essere decoroso, come richiede la dignità della sua condizione e deve comunque essere tale da consentire il corretto uso dei capi di equipaggiamento previsti.

Art. 19.

Doveri attinenti alla tutela del segreto ed al riserbo sulle questioni militari

1. Il militare, oltre ad osservare scrupolosamente le norme in materia di tutela del segreto, deve:

a) acquisire e mantenere l'abitudine al riserbo su argomenti o notizie la cui divulgazione può recare pregiudizio alla sicurezza dello Stato, escludendo dalle conversazioni private, anche se hanno luogo con familiari, qualsiasi riferimento ai suddetti argomenti o notizie;

b) evitare la divulgazione di notizie attinenti al servizio che, anche se insignificanti, possano costituire materiale informativo;

c) riferire sollecitamente ai superiori ogni informazione di cui sia venuto a conoscenza e che possa interessare la sicurezza dello Stato e delle istituzioni repubblicane, o la salvaguardia delle armi, dei mezzi, dei materiali e delle installazioni militari.

Art. 20.

Tenuta e sicurezza delle armi, dei mezzi, dei materiali e delle installazioni militari

1. Il militare deve avere cura delle armi, dei mezzi, dei materiali a lui affidati ed adottare le cautele necessarie per impedirne il deterioramento, la perdita o la sottrazione. Egli deve opporsi con decisione ad ogni atto che possa, anche indirettamente, determinare pericolo o arrecare danno alle armi, ai mezzi, ai materiali ed alle installazioni militari.

2. Nell'ambito delle installazioni militari il comandante o il direttore dell'installazione stessa può disporre l'adozione, da parte degli organi di servizio, di particolari controlli al personale in uscita o in entrata per impedire che sia asportato materiale dell'Amministrazione militare o che sia introdotto materiale che possa nuocere al singolo o alla comunità.

Capo II

DOVERI DEI SUPERIORI

Art. 21.

Doveri propri dei superiori

1. Il superiore deve tenere per norma del proprio operato che il grado e l'autorità gli sono conferiti perchè siano impiegati ed esercitati unicamente al servizio ed a vantaggio delle Forze armate e per far osservare dai dipendenti le leggi, i regolamenti, gli ordini militari e le disposizioni di servizio. Per primo egli deve dare l'esempio del rispetto della disciplina e della rigorosa osservanza dei regolamenti: dovere tanto più imperioso quanto più è elevato il suo grado.

2. Il superiore deve mantenere salda la disciplina dei militari dipendenti e mirare a conseguire la massima efficienza dell'unità, ente o ufficio al quale è preposto. Egli deve in particolare:

a) rispettare nei rapporti con gli inferiori la pari dignità di tutti ed informare sempre le proprie valutazioni a criteri di obiettività e giustizia;

b) evitare, di massima, di richiamare in pubblico il militare che ha mancato. Per riprenderlo, sempre che sia possibile, deve chiamarlo in disparte e usare, nel richiamo, forma breve ed energica, riferendosi unicamente al fatto del momento;

c) approfondire la conoscenza dei dipendenti, valutarne le precipue qualità individuali e svilupparne la personalità;

d) provvedere all'istruzione militare del personale e attuare le misure intese a promuovere l'elevamento culturale, la formazione della coscienza civica, la preparazione professionale e la consapevole partecipazione;

e) curare le condizioni di vita e di benessere del personale;

f) assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione per salvaguardare l'integrità fisica dei dipendenti;

g) accordare i colloqui richiesti, anche per motivi di carattere privato o familiare, nelle forme stabilite e provvedere ad una sollecita valutazione delle istanze presentate nei modi prescritti;

h) tenere in ogni occasione esemplare comportamento ed agire con fermezza, comprensione ed imparzialità;

i) porre tutte le proprie energie affinché l'inferiore possa essere messo nella condizione migliore per eseguire l'ordine avuto.

Art. 22.

Doveri del comandante di corpo

1. L'ufficiale preposto, secondo le disposizioni in vigore, al comando o alla direzione di unità, di ente o servizio organicamente costituito e dotato di autonomia nel campo dell'impiego e in quello logistico, tecnico ed amministrativo, esercita le funzioni di comandante di corpo.

2. Il comandante di corpo, oltre ai doveri generali comuni a tutti i superiori, ha doveri particolari. Egli, nell'ambito del corpo, è direttamente responsabile della disciplina, dell'organizzazione, dell'impiego, dell'addestramento del personale e, nei limiti previsti da apposite norme, della conservazione dei materiali e della gestione amministrativa. Esplica, inoltre, le funzioni di polizia giudiziaria militare secondo le leggi ed i regolamenti vigenti nei riguardi dei propri dipendenti.

3. Apposite disposizioni di ciascuna Forza armata o Corpo armato stabiliscono gli incarichi che comunque comportano l'esercizio delle funzioni di comandante di corpo e definiscono le autorità militari cui è attribuito il potere sanzionatorio nel campo della disciplina.

Art. 23.

Emanazione di ordini

1. Gli ordini, emanati in conformità e nei casi previsti dalla legge, devono essere formulati con chiarezza in modo che non possa nascere dubbio od esitazione in chi li riceve.

2. Soltanto quando lo impongono imprescindibili esigenze connesse con il servizio il superiore può emanare ordini in deroga alle disposizioni di servizio, dandone tempestiva comunicazione all'autorità che ha emanato le disposizioni derogate.

3. Il superiore, qualora debba impartire un ordine ad un militare non direttamente dipendente, deve rivolgersi all'autorità da cui questi dipende, salvo casi urgenti in cui ha facoltà di agire direttamente, riferendo immediatamente all'autorità suddetta. In tale caso egli deve farsi riconoscere e specificare, se necessario, l'incarico ricoperto.

Art. 24.

Comportamento nei confronti di militari in stato di grave alterazione

1. Nel caso in cui un militare in stato di grave alterazione fisica o psichica trascenda negli atti in modo da determinare il pericolo di danno alla propria o altrui persona oppure a cose, i militari presenti, sotto la guida del più anziano, devono adoperarsi in modo idoneo per prevenire o contenere il danno e richiedere l'immediato intervento sanitario militare o civile.

Capo III

DOVERI DEGLI INFERIORI

Art. 25.

Esecuzione di ordini

1. Il militare deve eseguire gli ordini ricevuti con prontezza, senso di responsabilità ed esattezza, nei limiti delle relative norme di legge e di regolamento, nonche osservando scrupolosamente le specifiche consegne e le disposizioni di servizio. In particolare egli deve:

a) astenersi da ogni osservazione, tranne quelle eventualmente necessarie per la corretta esecuzione di quanto ordinato;

b) obbedire all'ordine ricevuto da un superiore dal quale non dipende direttamente, informandone quanto prima il superiore diretto;

c) far presente, ove sussista, l'esistenza di contrasto con l'ordine ricevuto da altro superiore; obbedire al nuovo ordine ed informare, appena possibile, il superiore dal quale aveva ricevuto il precedente ordine.

2. Il militare al quale venga impartito un ordine che non ritenga conforme alle norme in vigore deve, con spirito di leale e fattiva partecipazione, farlo presente a chi lo ha impartito dichiarandone le ragioni, ed è tenuto ad eseguirlo se l'ordine e confermato. Secondo quanto disposto dalle norme di principio, il militare al quale viene impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine ed informare al più presto i superiori.

Art. 26.

Servizi regolati da consegna

1. La consegna è costituita dalle prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali impartite per l'adempimento di un particolare servizio.

2. Il militare comandato in servizio regolato da consegna deve essere perfettamente a conoscenza della stessa, deve osservarla scrupolosamente e farla osservare da tutti. Egli non può farsi sostituire nel servizio senza essere stato regolarmente autorizzato.

3. Tutti i militari devono rispettare chi ha il dovere di far osservare una consegna e devono agevolarlo nell'assolvimento del compito.

Art. 27.

Saluto militare

1. Il saluto militare è manifestazione di disciplina e di osservanza dei doveri derivanti dai rapporti gerarchici ed è dovuto, nelle forme prescritte, dal militare in uniforme a tutti i superiori.

2. Il militare in abito civile, quando si trovi in una delle condizioni indicate nel terzo comma dell'art. 5 della legge di principio sulla disciplina militare, saluta con le forme usuali tra i civili.

3. La restituzione del saluto è sempre obbligatoria.

4. Apposite disposizioni regolano i casi particolari nei quali il militare è dispensato dal saluto.

TITOLO IV

ESERCIZIO DEI DIRITTI DERIVANTI DALLA COSTITUZIONE

Art. 28.

Diritti dei militari

1. Ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini.

2. Per i fini previsti dalle norme di principio sulla disciplina militare sono imposti ai militari le limitazioni ed i particolari doveri ivi previsti.

Art. 29.

Diritti politici

1. L'esercizio dei diritti politici spetta ai militari nei limiti e con le modalità previste dalla legge di principio sulla disciplina militare nonché dalle altre disposizioni di legge vigenti.

Art. 30.

Diritto di riunione

1. Il diritto di riunione dei militari è disciplinato dalla legge di principio sulla disciplina militare.

2. Nei casi in cui le riunioni sono consentite, queste devono essere autorizzate dall'autorità competente.

Art. 31.

Diritto di associazione

1. Il diritto di associazione dei militari è disciplinato dalla legge di principio sulla disciplina militare e dal presente regolamento.

2. I militari non possono aderire ad associazioni considerate segrete a norma di legge ed a quelle incompatibili con i doveri derivanti dal giuramento prestato.

Art. 32.

Diritto di informazione

1. Il diritto di informazione dei militari è disciplinato dalla legge di principio sulla disciplina militare.

Art. 33.

Pubblica manifestazione del pensiero

1. La pubblica manifestazione del pensiero dei militari e disciplinata dalla legge di principio sulla disciplina militare.

2. Quando si tratta di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio la prescritta autorizzazione deve essere richiesta per via gerarchica ed è rilasciata:

a) per l'Esercito, dai comandi di regione militare e dai comandi di corpo d'armata ad eccezione dell'Arma dei carabinieri per la quale è competente il comando generale;

b) per la Marina, dal comando in capo della squadra navale, dai comandi in capo di dipartimento, dai comandi militari marittimi autonomi;

c) per l'Aeronautica, dai comandi di regione aerea;

d) per il Corpo della guardia di finanza, dal comando generale.

3. Per i militari non dipendenti dai comandi sopra indicati l'autorizzazione deve essere rilasciata dall'autorità più elevata in grado dalla quale i militari stessi dipendono.

4. La richiesta di autorizzazione, da inoltrare con congruo anticipo, deve contenere l'indicazione dell'argomento da trattare e dei limiti nei quali la trattazione sarà contenuta. La risposta dell'autorità competente deve pervenire al richiedente in tempo utile.

Art. 34.

Libertà di movimento

1. La potestà di vietare o limitare nel tempo e nella distanza l'allontanamento dei militari dalla località di servizio, nei casi previsti dalla legge di principio sulla disciplina militare, è esercitata dal comandante di corpo o da altra autorità superiore, nonché dal comandante di distaccamento o posto isolato solo per urgenti necessità operative o in presenza di oggettive situazioni di pericolo.

Art. 35.

Assistenza spirituale ed esercizio del culto

1. L'esercizio del culto da parte dei militari e disciplinato dalla legge di principio sulla disciplina militare.

2. Compatibilmente con le esigenze di servizio il comandante del corpo o altra autorità superiore rende possibile ai militari che vi abbiano interesse la partecipazione ai riti della religione professata e a quelle iniziative rivolte ai militari, sia singolarmente sia collettivamente, che vengono proposte e dirette dal personale addetto all'assistenza spirituale alle Forze armate.

3. Qualora un militare infermo, o per esso i suoi familiari, richieda i conforti della sua religione, i Ministri di questa devono essere chiamati ad assisterlo.

TITOLO V

NORME DI COMPORTAMENTO E DI SERVIZIO

Capo I

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 36.

Contegno del militare

1. Il militare deve in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate.

2. Egli ha il dovere di improntare il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza.

3. In particolare deve:

a) astenersi dal compiere azioni e dal pronunciare imprecazioni, parole e discorsi non confacenti alla dignità e al decoro;

b) prestare soccorso a chiunque versi in pericolo o abbisogni di aiuto;

c) consegnare prontamente al superiore o alle autorità competenti denaro o cosa che abbia trovato o che gli siano pervenuti per errore;

d) astenersi dagli eccessi nell'uso di bevande alcoliche ed evitare l'uso di sostanze che possano alterare l'equilibrio psichico;

e) rispettare le religioni, i ministri del culto, le cose ed i simboli sacri ed astenersi, nei luoghi dedicati al culto, da azioni che possano costituire offesa al senso religioso dei partecipanti.

4. Richiestone anche verbalmente da appartenenti alla polizia giudiziaria, deve prestare loro il proprio concorso.

Art. 37.

Norme di tratto

1. La correttezza nel tratto costituisce preciso dovere del militare.

2. Nei rapporti orali o scritti di servizio tra militari di grado diverso deve essere usata la terza persona.

3. Il militare si presenta al superiore con il saluto, indicando il grado e il cognome. Nel riferirsi e nel rivolgersi ad altro militare deve usare l'indicazione del grado o della carica, seguita o meno dal cognome; nel rivolgersi ad un superiore, ufficiale o sottufficiale, fa precedere l'indicazione del grado o della carica o del cognome per gli ufficiali inferiori della Marina militare dall'appellativo «signore».

4. Sono fatte salve le consuetudini delle singole Forze armate o Corpi armati circa l'uso dell'appellativo «comandante».

5. I militari che per la prima volta si trovino insieme per rapporti di servizio devono presentarsi scambievolmente; quando sono di grado diverso si presenta per primo il meno elevato in grado.

Art. 38.

Senso dell'ordine

1. Ai fini della funzionalità ed efficienza delle Forze armate il militare deve compiere ogni operazione con le prescritte modalità, assegnare un posto per ogni oggetto, tenere ogni cosa nel luogo stabilito.

2. L'ordine deve essere patrimonio di ogni militare.

Art. 39.

Relazioni con i superiori

1. Ogni militare può chiedere, per via gerarchica, di conferire con il Ministro della difesa o con un superiore, precisando il motivo della richiesta per le questioni di servizio, oppure dichiarandone il carattere privato, nel caso di questioni non riguardanti il servizio e la disciplina.

2. Il Ministro della difesa può delegare altra autorità civile o militare a ricevere il richiedente.

3. La richiesta di conferire con dette autorità deve essere trasmessa con la massima sollecitudine.

4. Il superiore che la inoltra, nel caso si tratti di questioni di servizio, deve esprimere il proprio motivato parere in merito all'oggetto della richiesta.

5. Qualunque militare può far pervenire al Ministro della difesa, tramite il comandante di corpo o altra autorità superiore, un plico chiuso nel quale siano trattate solo questioni personali di particolare gravità e delicatezza attinenti al rapporto di impiego o di servizio.

6. Qualunque militare può presentarsi direttamente:

a) ai propri superiori fino al comandante di compagnia o reparto corrispondente per giustificati motivi;

b) a qualsiasi superiore fino al comandante di corpo per gravi ed urgenti motivi;

c) all'autorità competente o a qualsiasi superiore in casi di urgenza che interessino la sicurezza del reparto o quando si tratti di questioni attinenti alla sicurezza dello Stato o alla salvaguardia di vite umane.

7. In ogni caso l'inferiore deve informare, appena possibile, il superiore per il cui tramite avrebbe dovuto corrispondere in via normale.

8. Ogni militare può conferire direttamente con l'autorità incaricata di una ispezione, sempre che ciò sia consentito mediante apposita comunicazione nell'ordine del giorno del corpo ispezionato.

Art. 40.

Presentazione e visite all'atto dell'assunzione di comando o incarico

1. L'ufficiale o il sottufficiale che assume quale titolare un comando o la direzione di un servizio viene presentato ai dipendenti secondo le particolari norme in vigore presso ciascuna Forza armata o Corpo armato.

2. Di norma l'ufficiale o il sottufficiale destinato a un comando, unità o servizio:

a) è presentato ai propri dipendenti dal superiore diretto;

b) deve effettuare le previste visite di dovere e di cortesia nelle circostanze e secondo le modalità prescritte in appositi regolamenti.

Art. 41.

Qualifiche militari apposte al nome

1. Nei documenti ufficiali e nelle carte da visita usate in relazioni di servizio, il nome del militare deve essere accompagnato dall'indicazione del grado e della carica rivestita.

Art. 42.

Sottoscrizioni e spese collettive

1. Le sottoscrizioni di carattere collettivo devono essere autorizzate dal Ministro della difesa.

2. In caso di manifestazioni a carattere affettivo — rallegramenti, commiati, auguri, condoglianze, solidarietà sociale — è data facoltà al comandante di corpo, di ente e di distaccamento di autorizzare spese collettive, purché contenute in limiti modesti e ripartite, in proporzione agli emolumenti, fra tutti i militari che aderiscono alla manifestazione.

3. L'adesione deve essere, comunque, strettamente volontaria e personale.

Capo II

NORME DI SERVIZIO

Art. 43.

Lingua da usare in servizio

1. In servizio è obbligatorio l'uso della lingua italiana, tranne che si tratti di servizio a carattere internazionale.

Art. 44.

Orari e turni di servizio

1. Ogni militare è tenuto ad osservare l'orario di servizio.

2. I turni di servizio, salve particolari esigenze, devono essere regolati in modo che siano sempre rispettati, a terra e a bordo, gli orari prestabiliti, i turni di riposo e, in particolare, il riposo festivo. Gli stessi debbono essere equamente ripartiti e, per quelli più impegnativi, il personale deve poter usufruire di adeguato periodo di riposo.

3. Apposite norme disciplinano orari di servizio e turni di riposo.

Art. 45.

Libera uscita

1. I sergenti, i graduati e militari semplici fruiscono di libera uscita secondo turni o orari stabiliti dalle norme in vigore per ciascuna Forza armata o Corpo armato.

2. I turni ed orari predetti debbono essere resi pubblici nell'ambito di ciascuna unità mediante affissione all'albo del reparto.

3. Il comandante di compagnia o reparto, competente secondo le disposizioni vigenti in ciascuna Forza armata o Corpo armato, può anticipare o prorogare l'orario della libera uscita dei militari dipendenti che di volta in volta ne facciano richiesta per motivate esigenze, mediante concessione di permessi.

Art. 46.

Licenza e permessi

1. Le licenze vengono concesse ai militari dalle competenti autorità gerarchiche per periodi superiori alle 24 ore.

2. A richiesta degli interessati l'autorità gerarchica competente può concedere, per particolari esigenze, permessi per periodi non superiori alle 24 ore.

3. Il militare in licenza deve osservare le apposite norme; l'inosservanza costituisce grave mancanza disciplinare.

4. Al militare in licenza o in permesso può essere ordinato di rientrare in servizio ove particolari esigenze lo richiedano.

Art. 47.

Rientro immediato al reparto

1. Tutti i militari in libera uscita, in permesso o in licenza, nonché quelli autorizzati ad alloggiare o pernottare fuori dai luoghi militari debbono rientrare immediatamente nelle caserme, a bordo delle navi, negli aeroporti e nelle altre installazioni militari quando il rientro venga ordinato per imprescindibili ed urgenti esigenze di servizio.

Art. 48.

Alloggiamento e pernottamenti

1. Tutti i militari hanno l'obbligo di alloggiare nella località sede di servizio.

2. I sergenti, i graduati e i militari semplici hanno l'obbligo di fruire degli alloggiamenti di reparto o di unità navale ove possono conservare cose di proprietà privata secondo quanto prescritto dal successivo art. 49.

3. Fatte salve le esigenze di servizio, il comandante di corpo, in relazione alla situazione abitativa locale, può autorizzare:

a) gli ufficiali ed i sottufficiali fino al grado di sergente maggiore ed i sergenti coniugati ad alloggiare in località diversa da quella di servizio;

b) i sergenti nonché i graduati e militari semplici vincolati a ferme speciali, con la famiglia abitante nella località sede di servizio, a pernottare presso la stessa.

4. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in relazione agli specifici compiti istituzionali, vigono le particolari disposizioni emanate in materia.

Art. 49.

Detenzione e uso di cose di proprietà privata nei luoghi militari

1. Nei luoghi militari:

a) è consentita la detenzione di abiti civili od altri oggetti di proprietà privata, compatibilmente con le disponibilità individuali di alloggiamento, fatta salva la conservazione del corredo ed equipaggiamento militare;

b) può essere proibito dal comandante del corpo o da altra autorità superiore, in relazione a particolari esigenze di sicurezza, anche temporanee, l'uso o la semplice detenzione di macchine fotografiche o cinematografiche o di apparecchiature per registrazioni foniche o audiovisive;

c) è vietata la detenzione di armi e munizioni di proprietà privata, ad eccezione delle armi di ordinanza;

d) è sempre vietata la detenzione di apparecchi trasmittenti o ricetrasmittenti.

2. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in relazione agli specifici compiti istituzionali, vigono le particolari disposizioni emanate in materia.

Art. 50.

Uso dell'abito civile

1. L'uso dell'abito civile fuori dai luoghi militari è disciplinato dalla legge di principio sulla disciplina militare.

2. Nei luoghi militari l'uso dell'abito civile è disciplinato da apposite disposizioni di servizio.

3. Il militare in abito civile non deve indossare alcun distintivo o indumento caratteristico dell'uniforme.

4. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in relazione agli specifici compiti istituzionali, vigono le particolari disposizioni emanate in materia.

Art. 51.

Dipendenza dei militari in particolari condizioni

1. I militari destinati a prestare servizio presso enti non militari oppure enti della Difesa retti da personale non militare hanno dipendenza:

a) di servizio, quella derivante dall'incarico assolto;

b) disciplinare, dall'autorità militare di volta in volta indicata dalla Forza armata o Corpo armato di appartenenza.

2. Apposite disposizioni regolano la dipendenza dei militari destinati presso comandi, unità od enti internazionali.

3. I militari in attesa di destinazione, in aspettativa o sospesi dall'impiego o dal servizio dipendono dai comandi o dagli enti designati nell'ambito di ciascuna Forza armata o Corpo armato.

4. Il militare ricoverato in luogo di cura dipende disciplinarmente:

a) dal direttore del luogo di cura medesimo, se ricoverato in stabilimento sanitario militare;

b) dal comando nella cui circoscrizione si trova, o da altro comando od ente designato nell'ambito di ciascuna Forza armata o Corpo armato, qualora sia ricoverato in un nosocomio civile, oppure se riveste un grado superiore a quello del direttore dello stabilimento sanitario militare.

Art. 52.

Comunicazioni

1. Il militare presente al corpo o ente, che per malattia sia impedito a prestare servizio, deve informare prontamente il superiore diretto e, in relazione alla carica rivestita, chi è destinato a sostituirlo.

2. Al termine della malattia il militare deve informare prontamente il superiore diretto.

3. Il comandante di corpo o del distaccamento ha il dovere di informare tempestivamente i familiari del militare che versi in gravi condizioni di salute, specificando la malattia da cui il militare è affetto ed il luogo in cui si trova ricoverato.

4. Il militare che, essendo legittimamente assente, prevede, per malattia o per altra grave ragione, di non poter rientrare al corpo entro il termine stabilito, deve informare il comando di presidio — o in assenza il comando carabinieri — nella cui circoscrizione egli si trova; questo adotterà i provvedimenti del caso dandone immediata comunicazione al comando o ente dal quale il militare dipende.

5. Il militare deve altresì dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente:

a) di ogni cambiamento di stato civile e di famiglia;

b) degli eventi in cui fosse rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio.

Art. 53.

Sanitario di fiducia

1. In caso di malattia che determini un ricovero per cura in ospedale militare, il militare, o un suo familiare, ha il diritto di chiedere al direttore dello stabilimento, ove le condizioni lo consentano, il trasferimento in altro luogo di cura civile di sua scelta, assumendosene il relativo onere di spesa. In ogni caso di ricovero per cura in ospedale militare, il militare, o un suo familiare, può richiedere, sempre a proprie spese, l'intervento di un consulente di fiducia.

Art. 54.

Decesso di un militare

1. In caso di morte di un militare il comando di appartenenza provvede a:

a) avvisare tempestivamente i familiari;

b) effettuare le comunicazioni prescritte delle norme in vigore presso ciascuna Forza armata o Corpo armato;

c) far inventariare e conservare il denaro e gli altri beni di proprietà del defunto che si trovino presso il corpo;

d) far ritirare gli oggetti e i documenti di pertinenza dell'amministrazione in possesso del militare al momento del decesso;

e) adottare, circa gli averi del defunto, le disposizioni indicate nei regolamenti amministrativi;

f) notificare la causa del decesso del militare quando i familiari ne abbiano fatto espressa richiesta e a condizione che sia stato comunicato l'accertamento medico in merito al decesso e non sia in corso un procedimento giudiziario tendente ad accertare le cause del decesso.

2. Qualora il decesso avvenga nella sede di servizio e sempre che non vi siano sul posto i familiari del defunto in grado di provvedervi, il comando di appartenenza deve:

a) far eseguire le notificazioni prescritte dalla legge sullo stato civile;

b) far inventariare e conservare il denaro e gli altri beni di proprietà del defunto che si trovino nel suo alloggio, sia militare sia privato.

3. Qualora il militare sia deceduto in località fuori dalla sua sede di servizio, l'autorità militare nella cui competenza territoriale rientra la località stessa deve informare tempestivamente l'autorità da cui il militare dipende.

4. Se il decesso avviene a bordo di nave o di aeromobile militare, si applicano le disposizioni previste dalle apposite norme.

5. In caso di morte accidentale o violenta la salma del militare non deve essere rimossa senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Art. 55.

Militari prigionieri di guerra

1. Il militare prigioniero di guerra conserva lo *status* di militare ed è sempre soggetto alle leggi italiane, al presente regolamento ed alle convenzioni internazionali recepite dall'ordinamento italiano, delle cui norme è tenuto a chiedere l'applicazione nei suoi confronti.

2. Il militare prigioniero di guerra deve rifiutarsi di comunicare al nemico notizie di qualsiasi genere, salvo le proprie generalità ed eventualmente quelle di altri militari fisicamente incapaci di comunicare, strettamente limitate al cognome, nome, grado, data di nascita e matricola.

3. I militari che rivestono il grado conservano la loro autorità e le conseguenti responsabilità anche dopo la cattura. Il più elevato in grado o più anziano di essi ha l'obbligo, salvo in caso di impedimento, di assumere il comando nell'ambito del campo o del gruppo dei prigionieri di guerra.

TITOLO VI

SANZIONI DISCIPLINARI

Capo I

NORME GENERALI

Art. 56.

Principi fondamentali

1. Non possono essere inflitte sanzioni disciplinari diverse da quelle previste dalla legge.

2. L'esercizio del potere sanzionatorio spetta, per le punizioni diverse dalla consegna e dalla consegna di rigore, ai superiori indicati nello specchio in allegato *B*.

3. Le punizioni agli ufficiali generali ed ammiragli, ai colonnelli, ai capitani di vascello, ai comandanti di corpo e agli ufficiali che non dipendono da un comando di corpo sono inflitte dal superiore militare diretto o da altra autorità militare indicata di volta in volta da ciascuna Forza armata o Corpo armato.

4. Le competenze indicate nei successivi articoli per il comandante di corpo o ente devono intendersi valide anche per i casi previsti nel presente paragrafo.

5. I militari comandati o aggregati presso un reparto, corpo o ente dipendono disciplinarmente da tale reparto, corpo o ente. Ogni decisione in materia disciplinare è devoluta all'autorità militare che ne ha la competenza e dalla quale il militare dipende all'atto della decisione stessa.

Art. 57.

Infrazione disciplinare

1. Costituisce infrazione disciplinare punibile con una delle sanzioni disciplinari di corpo, salva l'applicabilità di una sanzione disciplinare prevista dalla legge di Stato, ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina indicati dalla legge, dai regolamenti militari, o conseguenti all'emanazione di un ordine.

2. Nel rilevare l'infrazione il superiore deve attenersi alla procedura di cui al successivo art. 58.

Art. 58.

Procedura da seguire nel rilevare l'infrazione

1. Ogni superiore che rilevi l'infrazione disciplinare, per la quale non sia egli stesso competente ad infliggere la sanzione, deve far constatare la mancanza al trasgressore, procedere alla sua identificazione e fare rapporto senza ritardo allo scopo di consentire una tempestiva instaurazione del procedimento disciplinare.

2. Il rapporto deve indicare con chiarezza e concisione ogni elemento di fatto obiettivo, utile a configurare esattamente l'infrazione. Il rapporto non deve contenere proposte relative alla specie ed alla entità della sanzione.

3. Se il superiore che ha rilevato l'infrazione ed il militare che l'ha commessa appartengono allo stesso corpo, il rapporto è inviato:

a) direttamente al comandante di reparto, se comune ad entrambi i militari;

b) per via gerarchica al comandante del corpo, se trattasi di militare di altro reparto.

4. Per il personale imbarcato il rapporto viene inviato al comando della nave.

5. Negli altri casi il superiore, tramite il proprio comando di corpo o ente, invia il rapporto al comando di corpo da cui il trasgressore dipende; qualora egli si trovi fuori dalla propria sede il rapporto deve essere presentato, per l'inoltro, al locale comando presidio.

6. I generali, gli ammiragli, i colonnelli, i capitani di vascello e gli ufficiali di grado inferiore investiti delle funzioni di comandante di corpo, anche se di Forza armata o di Corpo armato diversi, inviano il rapporto direttamente al comandante del corpo da cui dipende il militare che ha commesso l'infrazione.

7. Qualora l'infrazione indicata nel suddetto rapporto sia prevista tra i comportamenti punibili con la consegna di rigore il comandante di corpo è obbligato ad instaurare il procedimento disciplinare.

Art. 59.

Procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo e svolgersi oralmente attraverso le seguenti fasi:

a) contestazione degli addebiti;

b) acquisizione delle giustificazioni ed eventuali prove testimoniali;

c) esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli addotti a giustificazione;

d) decisione;

e) comunicazione all'interessato.

2. L'autorità competente, qualora ritenga che sussistano gli estremi per infliggere la sanzione della consegna di rigore, procede a norma dell'art. 66.

3. La decisione dell'autorità competente viene comunicata verbalmente senza ritardo all'interessato anche quando l'autorità stessa non ritenga di far luogo all'applicazione di alcuna sanzione.

4. Nei casi previsti dal presente regolamento, al trasgressore viene anche data comunicazione scritta contenente la motivazione del provvedimento.

5. La motivazione deve essere redatta in forma concisa e chiara e configurare esattamente l'infrazione commessa indicando la disposizione violata o la negligenza commessa e le circostanze di tempo e di luogo del fatto.

6. L'autorità procedente, qualora accerti la propria incompetenza in relazione all'irrogazione della sanzione disciplinare, deve darne immediata comunicazione all'interessato e all'autorità competente rimettendole gli atti corredati di una sintetica relazione.

7. Le decisioni adottate a seguito di rapporto devono essere rese note al compilatore del rapporto stesso.

Art. 60.

Criteri per la irrogazione delle sanzioni disciplinari di corpo

1. Le sanzioni disciplinari devono essere commisurate al tipo di mancanza commessa ed alla gravità della stessa.

2. Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione devono inoltre essere considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l'età, e l'anzianità di servizio del militare che ha mancato.

3. Vanno punite con maggior rigore le infrazioni:

a) intenzionali;

b) commesse in presenza di altri militari;

c) commesse in concorso con altri militari;

d) ricorrenti con carattere di recidività.

4. Nel caso di concorso di più militari nella stessa infrazione disciplinare è inflitta una sanzione più severa al più elevato in grado o, a parità di grado, al più anziano.

5. Quando debba essere adottato un provvedimento disciplinare riguardante più trasgressioni commesse da un militare, anche in tempi diversi, viene inflitta un'unica punizione in relazione alla più grave delle trasgressioni e al comportamento contrario alla disciplina rivelato complessivamente dalla condotta del militare stesso.

Capo II

SANZIONI DISCIPLINARI DI CORPO

Art. 61.

Specie delle sanzioni disciplinari di corpo

1. Le sanzioni disciplinari di corpo sono quelle previste dalla legge di principio sulla disciplina militare.

Art. 62.

Richiamo

1. Il richiamo è un ammonimento con cui vengono punite lievi mancanze o omissioni causate da negligenza. Può essere inflitto da qualsiasi superiore, senza obbligo di rapporto.

2. Il richiamo non dà luogo a trascrizione sul fascicolo personale e a particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazione.

Art. 63.

Rimprovero

1. Il rimprovero è una dichiarazione di biasimo con cui vengono punite le lievi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio o la recidività nelle mancanze per le quali può essere inflitto il richiamo.

2. È inflitto dalle autorità in allegato *B*.

3. Il provvedimento con il quale è inflitta la punizione viene comunicato per iscritto all'interessato ed è trascritto nella documentazione personale.

Art. 64.

Consegna

1. Con la consegna vengono punite:

a) l'inosservanza dei doveri;

b) la recidività nelle mancanze;

c) più gravi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio.

2. Il provvedimento con il quale è inflitta la punizione viene comunicato per iscritto all'interessato ed è trascritto nella documentazione personale.

3. Il provvedimento è esecutivo dal giorno della comunicazione verbale all'interessato.

4. I militari di truppa ammogliati, i sottufficiali e gli ufficiali che usufruiscono di alloggio privato sono autorizzati a scontare presso tale alloggio la punizione di consegna.

Art. 65.

Consegna di rigore

1. La consegna di rigore si applica per le infrazioni specificamente indicate nell'allegato *C* al presente regolamento.

2. Il proprio alloggio di cui all'art. 14 della legge di principio può essere sia quello privato sia quello di servizio.

3. Il comandante di corpo può far scontare, per particolari ragioni di disciplina, la consegna di rigore in apposito spazio nell'ambiente militare anche al personale provvisto di alloggio privato o di servizio.

4. Il superiore che ha inflitto la punizione può disporre che la consegna di rigore venga scontata con le stesse modalità previste per la consegna, quando lo richiedano particolari motivi di servizio.

5. I locali destinati ai puniti di consegna di rigore devono avere caratteristiche analoghe a quelle degli altri locali della caserma adibiti ad alloggio.

6. La vigilanza è affidata a superiori o pari grado del punito e viene esercitata secondo le disposizioni di ciascuna Forza armata o Corpo armato.

7. Con la consegna di rigore possono, inoltre, essere puniti:

a) fatti previsti come reato, per i quali il comandante di corpo non ritenga di richiedere il procedimento, nell'ambito delle facoltà concessegli dalla legge penale;

b) fatti che abbiano determinato un giudizio penale a seguito del quale sia stato instaurato un procedimento disciplinare.

8. Il provvedimento relativo alla punizione viene subito comunicato verbalmente all'interessato e successivamente notificato mediante comunicazione scritta. Esso è trascritto nella documentazione personale.

9. Il provvedimento è esecutivo dal giorno della comunicazione verbale all'interessato.

Art. 66.

Procedure per infliggere la consegna di rigore

1. Dopo aver provveduto agli adempimenti indicati nei successivi articoli 67 e 68 il comandante di corpo o di ente convoca l'incolpato, il difensore e la commissione.

2. Il procedimento si svolge, quindi, come segue:

a) contestazione da parte del comandante di corpo o di ente degli addebiti;

b) esposizione da parte dell'incolpato delle giustificazioni in merito ai fatti addebitatigli;

c) eventuale audizione di testimoni ed esibizione di documenti;

d) intervento del militare difensore.

3. Il comandante, congedati gli eventuali testimoni, l'incolpato ed il difensore, sentita la commissione, la invita a ritirarsi per formulare il parere di competenza. Se non vi è accordo tra i componenti della commissione, il parere è espresso a maggioranza.

4. I componenti la commissione sono tenuti al segreto sulle opinioni espresse nel proprio ambito.

5. Il parere viene reso noto verbalmente al comandante di corpo o di ente entro il tempo massimo di due ore.

6. Il parere non è vincolante.

7. Il comandante di corpo o di ente deve rendere nota la propria decisione possibilmente entro lo stesso giorno. La decisione viene comunicata senza ritardo all'interessato anche quando non sono applicate sanzioni.

8. Quando previsto, la comunicazione viene fatta anche per iscritto.

9. Successivamente alla seduta, il comandante di corpo fa redigere e firma apposito verbale nel quale, oltre alla motivazione della decisione ed al parere della commissione, devono essere precisate le generalità dei componenti della commissione e del militare difensore.

Art. 67.

Commissione consultiva

1. Il comandante di corpo o di ente, tutte le volte che si trova a dover giudicare una infrazione per la quale sia prevista la sanzione della consegna di rigore, ha l'obbligo di sentire, prima della sua decisione, il parere della commissione prevista dall'art. 15, comma secondo, della legge di principio sulla disciplina militare.

2. La commissione è nominata dal comandante di corpo ed è presieduta dal più elevato in grado o dal più anziano dei componenti a parità di grado.

3. Qualora presso il corpo o l'ente non esistano, in tutto o in parte, militari del grado prescritto per la costituzione della commissione, il comandante di corpo o di ente richiede al comando o all'ente, immediatamente superiore in via disciplinare, l'indicazione dei citati militari.

4. La commissione deve essere resa edotta delle generalità dell'incolpato e degli addebiti a lui contestati.

5. Nel caso in cui più militari abbiano commesso la stessa mancanza la commissione è unica.

6. Non possono far parte della commissione il superiore che ha rilevato la mancanza e il militare offeso o danneggiato.

Art. 68.

Militare difensore

1. Il militare che ha ricevuto l'invito a nominare un difensore di fiducia, per il quale gli viene indicato il grado massimo, deve comunicare al più presto il nome del prescelto. Egli può scegliere tra tutti i militari presenti al corpo o all'ente nei limiti previsti dal successivo paragrafo 2. In mancanza di designazione entro ventiquattro ore il comandante di corpo o di ente nomina un difensore d'ufficio.

2. Il militare designato d'ufficio non può rifiutare l'incarico tranne che sussista un giustificato impedimento.

3. Le funzioni di difensore non possono essere assolte dal superiore che ha rilevato la mancanza.

4. Il militare difensore è vincolato al segreto d'ufficio e non deve accettare alcun compenso per l'attività svolta.

5. L'ufficio di difensore non dispensa il militare che lo esercita dai suoi normali obblighi di servizio, salvo che per il tempo necessario all'adempimento delle funzioni che l'ufficio stesso comporta.

6. Un militare può esercitare l'ufficio di difensore non più di sei volte in dodici mesi.

Art. 69.

Provvedimenti provvisori a titolo precauzionale

1. I provvedimenti provvisori di cui all'art. 15, terzo comma, della legge di principio sulla disciplina militare, possono essere adottati dal comandante di corpo che rileva una mancanza tale da comportare la consegna o la consegna di rigore, o che ne viene edotto.

2. Il superiore che adotta il provvedimento provvisorio deve informare senza ritardo l'autorità competente ad irrogare la sanzione, affinché essa provveda alla conferma o meno del provvedimento, in attesa di procedere ai sensi dell'art. 59 e dell'art. 66.

3. La durata del provvedimento provvisorio va compresa nel computo della sanzione definitiva.

Capo III

ISTANZE E RICORSI AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI DI CORPO

Art. 70.

Istanza di riesame e ricorso gerarchico

1. In relazione all'istanza di riesame ed al ricorso gerarchico di cui all'art. 16 della legge di principio sulla disciplina militare, proposti dal militare che si ritenga ingiustamente punito, si osservano anche le norme di cui ai successivi articoli 71 e 72 del presente regolamento.

Art. 71.

Istanza di riesame delle sanzioni disciplinari di corpo

1. Ogni militare può presentare, in qualunque tempo, istanza scritta tendente ad ottenere il riesame della sanzione disciplinare inflittagli, qualora sopravvengano nuove prove tali da far ritenere che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito.

2. L'istanza di riesame non sospende l'esecuzione della sanzione né i termini per la proposizione dei ricorsi avverso il provvedimento disciplinare previsti dal successivo art. 72.

3. L'istanza deve essere diretta, in via gerarchica, alla stessa autorità che ha emesso il provvedimento.

4. Avverso la decisione sull'istanza di riesame emanata dall'autorità adita ai sensi del precedente n. 3 il militare può proporre ricorso gerarchico ai sensi del successivo art. 72.

Art. 72.

Ricorso gerarchico avverso le sanzioni disciplinari di corpo

1. Il superiore, per il cui tramite va proposto il ricorso gerarchico, deve inoltrarlo sollecitamente senza pareri o commenti all'autorità gerarchica immediatamente superiore a quella che ha inflitto la sanzione di corpo.

Capo IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 73.

Presentazione dei militari puniti

1. Tutti i militari, ultimata la punizione, devono essere presentati al superiore che l'ha inflitta, salvo che non ne siano espressamente dispensati.

2. Il giorno e l'ora di presentazione sono stabiliti dalla predetta autorità.

Art. 74.

Sospensione e condono delle sanzioni disciplinari di corpo

1. L'autorità che ha inflitto la sanzione di consegna o di consegna di rigore può sospenderne l'esecuzione, per il tempo strettamente necessario, sia per concrete e motivate esigenze di carattere privato del militare punito, sia per motivi di servizio.

2. Il Ministro, in occasione di particolari ricorrenze, ha facoltà di condonare collettivamente le sanzioni di consegna e di consegna di rigore in corso di esecuzione. Analoga facoltà è concessa al capo di stato maggiore di Forza armata o comandante generale per la festa d'Arma e al comandante del corpo in occasione della festa del corpo stesso.

3. Il condono non comporta la cancellazione della trascrizione dagli atti matricolari o personali.

Art. 75.

Cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo

1. I militari possono chiedere la cessazione di ogni effetto delle sanzioni trascritte nella documentazione personale. L'istanza relativa può essere presentata, per via gerarchica, al Ministro competente dopo almeno due anni di servizio dalla data della comunicazione della punizione, se il militare non ha riportato, in tale periodo, sanzioni disciplinari.

2. Il Ministro decide entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza tenendo conto del parere espresso dai superiori gerarchici e di tutti i precedenti di servizio del richiedente.

3. In caso di accoglimento dell'istanza le annotazioni relative alla sanzione inflitta sono eliminate dalla documentazione personale, esclusa peraltro ogni efficacia retroattiva.

TITOLO VII

RICOMPENSE

Art. 76.

Ricompense militari

1. È obbligatorio l'uso, disciplinato dai regolamenti sulle uniformi, delle insegne metalliche, dei relativi nastrini e segni distintivi attinenti alle ricompense elencate nell'allegato *D*, nonché a quelle previste dal successivo art. 77 qualora ne siano dotate con provvedimento di Forza armata o Corpo armato.

Art. 77.

Ricompense per lodevole comportamento e particolare rendimento in servizio

1. Le ricompense per lodevole comportamento e per particolare rendimento sono:

a) encomio solenne;

b) encomio semplice;

c) elogio.

2. L'encomio solenne consiste in una lode particolare per atti eccezionali ed è pubblicato nell'ordine del giorno del corpo, di unità e di comandi superiori, affinché tutti ne traggano esempio. È tributato da autorità di grado non inferiore a generale di corpo d'armata o equivalente e a generale di divisione per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della guardia di finanza.

3. L'autorità che concede l'encomio solenne ne detta la motivazione e ne dispone la pubblicazione. La motivazione deve essere trascritta sui documenti personali del militare.

4. L'encomio semplice consiste nella lode per un atto speciale ovvero per meriti particolari che esaltino il prestigio del corpo o dell'ente di appartenenza. È tributato da un generale od ammiraglio della linea gerarchica.

5. L'encomio semplice deve essere pubblicato nell'ordine del giorno del corpo ed è trascritto nei documenti personali dell'interessato.

6. L'encomio semplice e l'encomio solenne possono essere tributati anche collettivamente.

7. L'encomio collettivo tributato ad un intero reparto non va trascritto sui documenti personali dei singoli componenti del reparto stesso.

8. L'elogio consiste nella lode, verbale o scritta, per costante lodevole comportamento nell'adempimento dei propri doveri e/o per elevato rendimento in servizio. Esso può essere tributato da qualsiasi superiore. È trascritto nei documenti personali solo quando è tributato, per iscritto, dal comandante del corpo.

9. Il superiore che ritenga il comportamento di un subordinato meritevole di una delle predette ricompense e non sia competente a tributarle ne fa proposta al superiore competente.

Visto, *il Ministro della difesa*
SPADOLINI

ALLEGATO *A*
(Art 3)

SUCCESSIONE GERARCHICA E CORRISPONDENZA DEI GRADI

ESERCITO	MARINA	AERONAUTICA	CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA	CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA	PERSONALE DEL SERVIZIO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE	UFFICIALI IN CONGEDO DEL CORPO DELLA GIUSTIZIA MILITARE	PERSONALE DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA	PERSONALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
Generale d'armata	Ammiraglio d'armata	Generale d'armata aerea						
Generale di corpo d'armata Generale ispettore	Ammiraglio di squadra Ammiraglio ispettore capo	Generale di squadra aerea Generale ispettore	Generale di corpo d'armata		Ordinario militare	Tenente generale capo		
Generale di divisione Tenente generale	Ammiraglio di divisione Ammiraglio ispettore	Generale di divisione aerea Tenente generale	Generale di divisione			Tenente generale		
Generale di brigata Maggiore generale	Contrammiraglio	Generale di brigata aerea Maggiore generale	Generale di brigata		Vicario generale	Maggiore generale	Generale direttore capo del personale	Maggiore generale
Colonnello	Capitano di vascello	Colonnello	Colonnello	Colonnello		Colonnello	Colonnello	Colonnello
Tenente colonnello	Capitano di fregata	Tenente colonnello	Tenente colonnello	Tenente colonnello	Ispettore	Tenente colonnello	Tenente colonnello	Tenente colonnello
Maggiore	Capitano di corvetta	Maggiore	Maggiore	Maggiore	1° cappellano capo	Maggiore	Maggiore	Maggiore
Capitano	Tenente di vascello	Capitano	Capitano	Capitano	Cappellano capo	Capitano	Capitano	Capitano
Tenente	Sottotenente di vascello	Tenente	Tenente	Tenente	Cappellano addetto	Tenente	Tenente	Tenente
Sottotenente	Guardiamarina	Sottotenente	Sottotenente	Sottotenente		Sottotenente	Sottotenente	Sottotenente
Aiutante di battaglia (1)		Aiutante di battaglia (1)	Aiutante di battaglia (1)					
Maresciallo maggiore (3)	Aspirante (2) capo di 1ª classe	Maresciallo di 1ª classe	Maresciallo maggiore	Maresciallo maggiore			Maresciallo maggiore	Maresciallo maggiore
Maresciallo capo (3)	Capo di 2ª classe	Maresciallo di 2ª classe	Maresciallo capo	Maresciallo capo			Maresciallo capo	Maresciallo capo
Maresciallo ordinario (3)	Capo di 3ª classe	Maresciallo di 3ª classe	Maresciallo ordinario	Maresciallo ordinario			Maresciallo ordinario	Maresciallo ordinario
Sergente maggiore Brigadiere	Secondo capo	Sergente maggiore	Brigadiere	Brigadiere			Sergente maggiore	Sergente maggiore
Sergente Vice brigadiere	Sergente	Sergente	Vice brigadiere	Vice brigadiere			Sergente	Sergente
Caporalmaggiore Appuntato	Sottocapo	Primo aviere	Appuntato	Appuntato			Caporalmaggiore	Caporalmaggiore
Caporale Carabiniere		Aviere scelto	Finanziere	Guardia			Caporale	Caporale
Soldato Allievo Carabiniere	Comune di 1ª classe Comune di 2ª classe	Aviere	Allievo finanziere	Allievo guardia			Milite	Milite

(1) Il grado di aiutante di battaglia è conferito ai sottufficiali di ogni grado e ai militari di truppa soltanto per azioni compiute in guerra.
(2) L'aspirante corrisponde al grado di maresciallo maggiore ed equivalenti, con precedenza su di essi.
(3) Maresciallo maggiore d'alloggio, maresciallo capo d'alloggio e maresciallo ordinario d'alloggio per i carabinieri.

Visto, *il Ministro della difesa*
SPADOLINI

ALLEGATO *B*
(Art. 56)

AUTORITÀ COMPETENTI AD INFLIGGERE PUNIZIONI DIVERSE DALLA CONSEGNA E DALLA CONSEGNA DI RIGORE.

AUTORITÀ COMPETENTE	Tipo di punizione	
	Richiamo	Rimprovero
Comandante di corpo o ufficiale cui è attribuito il potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 22	Si	Si
Comandante del reparto (1)	Si	Si
Comandante del distaccamento, ufficiale (1)	Si	Si
Comandante del distaccamento, sottufficiale (1)	Si	Si (2)
Qualsiasi superiore anche nei confronti di militari non dipendenti	Si	No

(1) Il reparto ed i distaccamenti sono stabiliti da ciascuna Forza armata o Corpo armato, ai sensi dei rispettivi ordinamenti, in relazione alle esigenze funzionali anche ai soli fini disciplinari.

(2) Qualora abbia le attribuzioni di comandante di reparto.

Visto, *il Ministro della difesa*
SPADOLINI

ALLEGATO *C*
(Art. 65)

COMPORTAMENTI CHE POSSONO ESSERE PUNITI CON LA CONSEGNA DI RIGORE (*)

(*) Anche ove non sia espressamente previsto nelle singole fattispecie, dovrà tenersi conto, nell'irrogazione della consegna di rigore, della gravità del fatto, della recidività, delle circostanze in cui è stata commessa l'infrazione e del danno che ne è derivato al servizio e all'amministrazione.

I comandanti responsabili non sono esenti dall'obbligo di promuovere il perseguimento del trasgressore in via penale quando il comportamento del militare, oltre a costituire infrazione disciplinare, configuri un reato.

Quando lo stesso comportamento possa dar luogo alla irrogazione di una sanzione disciplinare di stato, si procederà ai sensi di legge.

Oltre ai comportamenti di cui al presente allegato, con la consegna di rigore possono essere puniti, ai sensi dell'art. 65:

fatti previsti come reato, per i quali il comandante di corpo non ritenga di richiedere il procedimento, nell'ambito delle facoltà concessegli dalla legge penale;
fatti che abbiano determinato un giudicato penale, a seguito del quale sia stato instaurato un procedimento disciplinare.

1. Violazione dei doveri attinenti al giuramento prestato (art. 9).

2. Violazione del dovere di osservare le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica (art. 11).

3. Violazione rilevante dei doveri attinenti al grado ed alle funzioni del proprio stato (art. 10).

4. Violazione del dovere di riserbo sugli argomenti che si riferiscono alla difesa militare, allo stato di approntamento ed efficienza delle unità, alla sicurezza del personale, delle armi, dei mezzi e delle installazioni militari (articoli 19 e 20).

5. Inosservanza delle prescrizioni concernenti la tutela del segreto militare e d'ufficio (art. 19) e delle disposizioni che regolano l'accesso in luoghi militari o comunque destinati al servizio (art. 20).

6. Trattazione pubblica non autorizzata di argomenti di carattere riservato di interesse militare e di servizio o comunque attinenti al segreto d'ufficio (art. 33).

7. Omissione o ritardo nel segnalare ai superiori un pericolo per la difesa dello Stato e delle istituzioni repubblicane o per la sicurezza delle Forze armate (art. 12).

8. Violazione dei doveri di contrastare o segnalare atti che costituiscano pericolo o rechino danno alle armi, ai mezzi, alle opere, agli edifici o agli stabilimenti militari (art. 20).

9. Comportamento lesivo del principio della estraneità delle Forze armate alle competizioni politiche (art. 29).

10. Partecipazione a riunioni o manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, o svolgimento di propaganda a favore o contro partiti, associazioni politiche o candidati ad elezioni politiche ed amministrative, nelle condizioni indicate nell'art. 8 del presente ordinamento (articoli 8 e 29).

11. Adesione ad associazioni sindacali e svolgimento di attività sindacale da parte di militari non in servizio di leva o non saltuariamente richiamati in servizio temporaneo (art. 31).

12. Svolgimento di attività sindacale da parte di militari in servizio di leva o temporaneamente richiamati in servizio, nelle circostanze in cui è prevista l'integrale applicazione del regolamento di disciplina militare (art. 31).

13. Partecipazione a riunioni non autorizzate o con trattazione di argomenti non consentiti nell'ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio o, fuori dai predetti luoghi, ad assemblee o adunanze di militari che si qualifichino esplicitamente come tali o siano in uniforme (art. 30).

14. Violazione del dovere di informare al più presto i superiori della ricezione di un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisca manifestamente reato (art. 25).

15. Emanazione di un ordine non attinente alla disciplina o non riguardante il servizio, o eccedente i compiti di istituto (art. 23).

16. Comportamenti, apprezzamenti, giudizi gravemente lesivi della dignità personale di altro militare o di altri militari considerati come categoria (articoli 21, 36 e 37).

17. Comportamento gravemente lesivo del prestigio o della reputazione delle Forze armate o del corpo di appartenenza (art. 16).

18. Negligenza nel governo del personale, nella cura delle condizioni di vita e di benessere dei dipendenti, nel controllo sul comportamento disciplinare degli inferiori (articoli 21 e 22).

19. Inosservanza del dovere di effettuare i controlli previsti sui dipendenti nell'esecuzione di un servizio di particolare rilevanza o nell'attuazione e osservanza delle norme di sicurezza e di prevenzione nell'ambito del proprio comando, ufficio, unità ed ente, avuto anche riguardo al pericolo e all'entità del danno cagionato (articoli 21 e 22).

20. Mancanza d'iniziativa nelle circostanze previste dal presente regolamento quando si tratta di interventi di particolare rilevanza (art. 13).

21. Omissioni nell'emanazione o manifesta negligenza nell'acquisizione della consegna (art. 26).

22. Negligenza o imprudenza o ritardo nell'esecuzione di un ordine o nell'espletamento di un servizio secondo le modalità prescritte (articoli 13, 14 e 25).

23. Abituale inosservanza delle disposizioni attinenti al senso dell'ordine o alle disposizioni che regolano l'orario di servizio, lo svolgimento delle operazioni e il funzionamento dei servizi (articoli 14, 38 e 44).

24. Grave negligenza o imprudenza o inosservanza delle disposizioni nell'impiego del personale e dei mezzi o nell'uso, nella custodia o nella conservazione di armi, mezzi, materiali, esplosivi e infrastrutture. Danni di rilevante entità procurati ai materiali ed ai mezzi dell'amministrazione militare. Maltrattamento ad animali in dotazione al reparto (articoli 20, 21 e 22).

25. Abituale negligenza nella custodia e nell'uso dei valori, timbri o sigilli o stampati, o nella conservazione del carteggio d'ufficio o nella custodia dei documenti militari di riconoscimento personale (articoli 14 e 20).

26. Abituale negligenza nell'apprendimento delle norme e delle nozioni militari che concorrono alla formazione tecnica del militare (articoli 14 e 15).

27. Comportamento ed atti di protesta gravemente inurbani (art. 36).

28. Comportamento particolarmente violento fra militari (art. 36).

29. Allontanamento, senza autorizzazione o in contrasto ad una prescrizione, da un luogo militare o durante un servizio (articoli 25 e 26).

30. Trasgressione alle limitazioni poste all'allontanamento dalla località di servizio (articoli 24 e 48).

31. Ritardo ingiustificato e ripetuto superiore alle 8 ore nel rientro dalla libera uscita, dalla licenza o dal permesso (articoli 25 e 45).

32. Reiterata inosservanza dell'obbligo di richiedere la prescritta autorizzazione per recarsi all'estero, per un periodo superiore alle 24 ore (art. 34).

33. Inosservanza ripetuta delle norme attinenti all'aspetto esteriore o al corretto uso dell'uniforme (articoli 17 e 18).

34. Trasgressione al divieto dell'uso dell'uniforme nelle circostanze previste dal presente regolamento (articoli 17 e 50).

35. Ripetuta violazione del divieto di indossare, in abito civile, indumenti caratteristici, distintivi della serie di vestiario in distribuzione (art. 50).

36. Dichiarazioni volutamente incomplete o infondate rese in un rapporto di servizio o comunque per ragioni di servizio o dichiarazioni false contenute in una istanza (articoli 39, 71 e 72).

37. Detenzione e uso in luoghi militari — nei casi in cui ne sia stato fatto espresso divieto — di macchine fotografiche o cinematografiche, o di apparecchiature per registrazione fonica o audiovisiva (articoli 19 e 49).

38. Detenzione o porto di armi o munizioni di proprietà privata in luogo militare, non autorizzati (articoli 20 e 49).

39. Introduzione o detenzione in luoghi militari di apparecchi trasmittenti o ricetrasmittenti (articoli 19 e 49).

40. Comportamenti volontariamente rivolti a menomare la propria efficienza fisica e tali da escludere o condizionare l'adempimento di un servizio (art. 15).

41. Inosservanza degli obblighi connessi all'esecuzione della sanzione disciplinare di consegna di rigore o della consegna. Irrogazione di punizioni non previste dal regolamento di disciplina militare (articoli 55, 57, 58, 64, 65 e 66).

42. Comportamenti intesi a limitare l'esercizio del mandato del difensore (art. 68).

43. Violazione da parte dei componenti della commissione o da parte del difensore, dei doveri inerenti al loro ufficio (articoli 67 e 68).

44. Comportamenti intesi a discriminazione politica (art. 29).

45. Trattazione presso gli organi di rappresentanza militare di materie non consentite dalla legge.

46. Invio o rilascio alla stampa o ad organi di informazione, di comunicazioni o dichiarazioni a nome di un organo di rappresentanza militare.

47. Adesione, qualificandosi come appartenente ad un organo di rappresentanza militare, a iniziative, o riunioni, o ordini del giorno, o appelli o manifestazioni, o dibattiti, senza preventiva autorizzazione dell'autorità gerarchica competente, quando il fatto sia lesivo degli interessi delle Forze armate.

48. Svolgimento di attività connesse con la rappresentanza al di fuori degli organi di appartenenza, senza preventiva autorizzazione dell'autorità gerarchica competente.

49. Ripetuta promozione, quale appartenente ad un organo di rappresentanza militare, di rapporti con organismi estranei alle Forze armate, senza preventiva autorizzazione dell'autorità gerarchica competente.

50. Atti diretti a condizionare l'esercizio del mandato dei componenti degli organi di rappresentanza militare.

51. Attività di propaganda elettorale fuori dai luoghi militari per le elezioni degli organi di rappresentanza.

52. Attività di propaganda all'interno dei luoghi militari nelle ore di servizio, in locali diversi da quelli stabiliti e con l'ausilio di mezzi non consentiti dal regolamento sulla rappresentanza militare.

53. Atti e intimidazioni che turbano il regolare svolgimento delle elezioni per la rappresentanza militare.

54. Alterazione dei risultati di una consultazione elettorale per la formazione degli organi della rappresentanza militare.

55. Inosservanza delle disposizioni relative al funzionamento dell'organo di rappresentanza militare di appartenenza.

Visto, *il Ministro della difesa*
SPADOLINI

ALLEGATO *D*
(Art. 76)

RICOMPENSE E DISTINZIONI ONORIFICHE MILITARI

1. *Ricompense militari.*

a) Le ricompense al valor militare sono:

(1) Ordine militare d'Italia:
cavaliere di gran croce;
grande ufficiale;
commendatore;
ufficiale;
cavaliere.

(2) Medaglie al valor militare:
medaglia d'oro;
medaglia d'argento;
medaglia di bronzo;
croce di guerra.

b) Le ricompense al valor dell'Esercito, al valor di Marina ed al valor aeronautico sono:
medaglia d'oro;
medaglia d'argento;
medaglia di bronzo.

c) Le ricompense per merito di guerra sono:
promozione per merito di guerra;
avanzamento per merito di guerra;
trasferimento e nomina nel servizio permanente per merito di guerra;
concessione di rafferma per merito di guerra.

d) Le ricompense per meriti speciali ed eccezionali sono:
avanzamento per meriti eccezionali;
promozione straordinaria per benemerenze di istituto;
croce al merito dell'Esercito (d'oro, d'argento e di bronzo);
medaglia di benemerenza marinara (d'oro, d'argento e di bronzo);
medaglia al merito aeronautico (d'oro, d'argento e di bronzo).

2. *Distinzioni onorifiche militari.*

a) Le distinzioni onorifiche di guerra sono:
croce al merito di guerra;
medaglia di benemerenza per i volontari di guerra;
medaglia commemorativa di campagna di guerra;
distintivo d'onore per mutilati e feriti di guerra;
distintivo d'onore per gli orfani di guerra;
le altre distinzioni previste dalle disposizioni particolari.

b) Le medaglie onorifiche di ordine vario sono:
medaglia mauriziana al merito per dieci lustri di carriera militare;
medaglia al merito di lungo comando nell'Esercito;
medaglia per lunga navigazione marittima;
medaglia per lunga navigazione aerea;
medaglia al merito per lungo comando nella Guardia di finanza;
croce per anzianità di servizio;
croce al merito di servizio per la Guardia di finanza;
distintivi d'onore per mutilati e feriti in servizio;
le altre distinzioni previste dalle disposizioni particolari.

Visto, *il Ministro della difesa*
SPADOLINI

NOTE

Nota al secondo comma delle premesse del D.P.R.:

Il testo del primo comma dell'art. 5 della legge 11 luglio 1978, n. 382, è il seguente:

«Il regolamento di disciplina militare è emanato, in esecuzione della presente legge ed entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentite le Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere».

86G0898

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 1986.

Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 1986, concernente gli enti tenuti all'osservanza dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sulla riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Visto il proprio decreto 3 giugno 1986, emanato ai sensi dell'art. 21, secondo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sostitutivo dell'ultimo comma dell'art. 25 della menzionata legge n. 468/78, con i quale sono stati rideterminati gli enti e gli organismi tenuti all'osservanza delle disposizioni recate dall'art. 25 della legge n. 468/78;

Vista la sentenza della Corte costituzionale del 24 ottobre 1985, n. 246, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 28 del 18 giugno 1986, pronunciata nei giudizi riuniti promossi con i ricorsi delle regioni Sicilia, Toscana, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia per conflitti di attribuzione sorti a seguito dei precedenti decreti del 5 marzo 1979, del 2 luglio 1983 e dell'8 agosto 1984, per la parte in cui includono alcuni enti dipendenti dalle suddette regioni;

Rilevato che la Corte costituzionale, circa i ricorsi promossi dalle regioni Toscana e Lombardia avverso il decreto 2 luglio 1983, ha dichiarato cessata la materia del contendere giacchè nel successivo decreto 3 novembre 1983 non sono stati inclusi gli enti in contestazione, ma non si e pronunciata sulla legittimità o meno della loro inclusione nel suddetto decreto 2 luglio 1983 impugnato;

Rilevato, inoltre, che per i ricorsi promossi dalle regioni Sicilia e Friuli-Venezia Giulia avverso i decreti, rispettivamente, del 5 marzo 1979 e 8 agosto 1984, la Corte costituzionale ha dichiarato nulli i decreti stessi per la parte in cui sono previsti gli enti dipendenti dalle suddette regioni (Ente acquedotti siciliani, per la regione Sicilia; camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituti autonomi case popolari, aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, Ente zona industriale di Trieste, per la regione Friuli-Venezia Giulia);

Considerato, altresì, che l'Ente acquedotti siciliani non risulta più incluso nei successivi decreti presidenziali;

Ritenuto che per l'ospedale oncologico di Bari sussistono le condizioni per essere incluso tra gli enti tenuti all'osservanza delle disposizioni dell'art. 25 della legge n. 468/78, avendo ottenuto il riconoscimento del carattere scientifico ai sensi del secondo comma dell'art. 42 della legge n. 833/1978 e presentando un bilancio di entrata superiore al miliardo di lire;

Considerato che l'«Ente ospedaliero "Vincenzo dell'Erba" - Castellana Grotte», già compreso tra gli enti di cui al sopra menzionato decreto del 3 giugno 1986, ha modificato la propria denominazione in «Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Saverio De Bellis" di Castellana Grotte»;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere ad alcune modifiche ed integrazioni al suddetto decreto del 3 giugno 1986;

Sulla proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Agli organismi ed agli enti sottoindicati operanti nella regione Friuli-Venezia Giulia, già compresi nell'elenco di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986, non si applicano le disposizioni recate dall'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468:

aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Ente zona industriale di Trieste;

istituti autonomi case popolari.

Art. 2.

Nell'elenco degli enti ed organismi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986, dopo «Ospedale maggiore - Milano» va inserito «Ospedale oncologico di Bari».

La denominazione «Ente ospedaliero "Vincenzo dell'Erba" - Castellana Grotte», compresa nell'elenco degli enti di cui al menzionato decreto 3 giugno 1986, è così modificata:

«Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Saverio De Bellis" di Castellana Grotte».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1986

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
ROMITA

86A7036

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 agosto 1986.

Estinzione di centocinquantacinque enti ecclesiastici della diocesi di Vallo della Lucania.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Vallo della Lucania ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi stessa;

Visto il decreto in data 27 maggio 1986 con il quale il vescovo diocesano di Vallo della Lucania elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Vallo della Lucania richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Vallo della Lucania estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI SALERNO

1. Comune di Vallo della Lucania, mensa vescovile della diocesi di Vallo della Lucania, con sede in 84078 Vallo della Lucania, piazza dei Martiri, 1.

2. Comune di Vallo della Lucania, beneficio canonicale del canonico-arcidiacono, con sede in 84078 Vallo della Lucania, via Cattedrale.

3. Comune di Vallo della Lucania, beneficio canonicale del canonico-arciprete, con sede in 84078 Vallo della Lucania, via Cattedrale.

4. Comune di Vallo della Lucania, beneficio canonicale del canonico-teologo, con sede in 84078 Vallo della Lucania, via Cattedrale.

5. Comune di Vallo della Lucania, beneficio canonicale del canonico-penitenziere, con sede in 84078 Vallo della Lucania, via Cattedrale.

6. Comune di Vallo della Lucania, beneficio canonicale del canonico-parroco, con sede in 84078 Vallo della Lucania, via Cattedrale.

7. Comune di Vallo della Lucania, beneficio canonicale del canonico semplice primo, con sede in 84078 Vallo della Lucania, via Cattedrale.

8. Comune di Vallo della Lucania, beneficio canonicale del canonico semplice secondo, con sede in 84078 Vallo della Lucania, via Cattedrale.

9. Comune di Vallo della Lucania, beneficio canonicale del canonico semplice terzo, con sede in 84078 Vallo della Lucania,via Cattedrale.

10. Comune di Vallo della Lucania, beneficio canonicale del canonico semplice quarto, con sede in 84078 Vallo della Lucania, via Cattedrale.

11. Comune di Vallo della Lucania, beneficio canonicale del canonico semplice quinto, con sede in 84078 Vallo della Lucania, via Cattedrale.

12. Comune di Vallo della Lucania, beneficio canonicale del canonico semplice sesto, con sede in 84078 Vallo della Lucania, via Cattedrale.

13. Comune di Vallo della Lucania, beneficio canonicale del canonico semplice settimo, con sede in 84078 Vallo della Lucania, via Cattedrale.

14. Comune di Vallo della Lucania, beneficio canonicale minore di mansionario primo, con sede in 84078 Vallo della Lucania, via Cattedrale.

15. Comune di Vallo della Lucania, beneficio canonicale minore di mansionario secondo, con sede in 84078 Vallo della Lucania, via Cattedrale.

16. Comune di Vallo della Lucania, beneficio canonicale minore di mansionario terzo, con sede in 84078 Vallo della Lucania, via Cattedrale.

17. Comune di Vallo della Lucania, beneficio canonicale minore di mansionario quarto, con sede in 84078 Vallo della Lucania, via Cattedrale.

18. Comune di Vallo della Lucania, beneficio canonicale minore di mansionario quinto, con sede in 84078 Vallo della Lucania, via Cattedrale.

19. Comune di Vallo della Lucania, beneficio canonicale minore di mansionario sesto, con sede in 84078 Vallo della Lucania, via Cattedrale.

20. Comune di Vallo della Lucania, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, noto anche quale prebenda di S. Maria Assunta, con sede in 84060 Pattano.

21. Comune di Vallo della Lucania, beneficio parrocchiale di S. Maria delle Grazie, noto anche quale prebenda di S. Maria delle Grazie, con sede in 84078 Vallo della Lucania, via Calcinali.

22. Comune di Vallo della Lucania, beneficio parrocchiale di S. Maria delle Vittorie, noto anche quale prebenda di S. Maria delle Vittorie, con sede in 84050 Massa Lucana.

23. Comune di Vallo della Lucania, beneficio parrocchiale di S. Pantaleone, noto anche quale prebenda di S. Pantaleone, con sede in 84078 Vallo della Lucania.

24. Comune di Vallo della Lucania, beneficio parrocchiale di S. Veneranda, noto anche quale prebenda di S. Veneranda, con sede in 84040 Angellara.

25. Comune di Agropoli, beneficio parrocchiale del S. Cuore, noto anche quale prebenda del S. Cuore, con sede in 84043 Agropoli.

26. Comune di Agropoli, beneficio parrocchiale di S. Maria delle Grazie, noto anche quale prebenda di S. Maria delle Grazie, con sede in 84043 Agropoli.

27. Comune di Agropoli, beneficio parrocchiale di S. Pietro, noto anche quale prebenda di S. Pietro, con sede in 84043 Agropoli.

28. Comune di Albanella, beneficio parrocchiale di S. Cesareo, noto anche quale prebenda di S. Cesareo, con sede in 84044 S. Cesareo di Albanella.

29. Comune di Albanella, beneficio parrocchiale di S. Gennaro, noto anche quale prebenda di S. Gennaro, con sede in 84050 Matinella.

30. Comune di Albanella, beneficio parrocchiale di S. Matteo, noto anche quale prebenda di S. Matteo, con sede in 84044 Albanella.

31. Comune di Alfano, beneficio parrocchiale di S. Nicola di Mira, noto anche quale prebenda di S. Nicola di Mira, con sede in 84040 Alfano.

32. Comune di Altavilla Silentina, beneficio parrocchiale di S. Antonino, noto anche quale prebenda di S. Antonino, con sede in 84045 Altavilla Silentina.

33. Comune di Altavilla Silentina, beneficio parrocchiale di S. Biagio, noto anche quale prebenda di S. Biagio, con sede in 84045 Altavilla Silentina.

34. Comune di Altavilla Silentina, beneficio parrocchiale di S. Egidio, noto anche quale prebenda di S. Egidio, con sede in 84045 Altavilla Silentina.

35. Comune di Altavilla Silentina, beneficio parrocchiale di S. Maria ad Nives, noto anche quale prebenda di S. Maria ad Nives, con sede in 84023 Carillia.

36. Comune di Ascea, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista, noto anche quale prebenda di S. Giovanni Battista, con sede in 84050 Mandia.

37. Comune di Ascea, beneficio parrocchiale di S. Maria di Portosalvo, noto anche quale prebenda di S. Maria di Portosalvo, con sede in 84058 Marina di Ascea.

38. Comune di Ascea, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo, noto anche quale prebenda di S. Michele Arcangelo, con sede in 84070 Terradura.

39. Comune di Ascea, beneficio parrocchiale di S. Nicola di Bari, noto anche quale prebenda di S. Nicola di Bari, con sede in 84046 Ascea.

40. Comune di Ascea, beneficio parrocchiale di S. Nicola di Bari, noto anche quale prebenda di S. Nicola di Bari, con sede in 84040 Catona.

41. Comune di Campora, beneficio parrocchiale di S. Nicola di Bari, noto anche quale prebenda di S. Nicola di Bari, con sede in 84040 Campora.

42. Comune di Cannalonga, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, noto anche quale prebenda di S. Maria Assunta, con sede in 84040 Cannalonga.

43. Comune di Capaccio, beneficio parrocchiale dell'Annunziata, noto anche quale prebenda dell'Annunziata, con sede in 84063 Paestum.

44. Comune di Capaccio, beneficio parrocchiale di S. Maria Goretti, noto anche quale prebenda di S. Maria Goretti, con sede in 84050 Gromola.

45. Comune di Capaccio, beneficio parrocchiale di S. Pietro, noto anche quale prebenda di S. Pietro, con sede in 84047 Capaccio.

46. Comune di Capaccio, beneficio parrocchiale di S. Rita, noto anche quale prebenda di S. Rita, con sede in 84040 Capaccio Scalo, contrada Rettifilo.

47. Comune di Capaccio, beneficio parrocchiale di S. Vito, noto anche quale prebenda di S. Vito, con sede in 84040 Capaccio Scalo.

48. Comune di Casalvelino, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, noto anche quale prebenda di S. Maria Assunta, con sede in 84040 Casalvelino.

49. Comune di Casalvelino, beneficio parrocchiale di S. Matteo, noto anche quale prebenda di S. Matteo, con sede in 84050 Marina di Casalvelino.

50. Comune di Casalvelino, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo, noto anche quale prebenda di S. Michele Arcangelo, con sede in 84040 Acquavella.

51. Comune di Castellabate, beneficio parrocchiale di S. Antonio al Lago, noto anche quale prebenda di S. Antonio al Lago, con sede in 84072 S. Maria di Castellabate.

52. Comune di Castellabate, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, noto anche quale prebenda di S. Maria Assunta, con sede in 84048 Castellabate.

53. Comune di Castellabate, beneficio parrocchiale di S. Maria delle Grazie, noto anche quale prebenda di S. Maria delle Grazie, con sede in 84060 Ogliastro Marina.

54. Comune di Castellabate, beneficio parrocchiale di S. Maria a mare, noto anche quale prebenda di S. Maria a mare, con sede in 84072 S. Maria di Castellabate.

55. Comune di Castellabate, beneficio parrocchiale di S. Marco, noto anche quale prebenda di S. Marco, con sede in 84071 S. Marco di Castellabate.

56. Comune di Castelnuovo Cilento, beneficio parrocchiale di S. Chiara, noto anche quale prebenda di S. Chiara, con sede in 84040 Vallo Scalo.

57. Comune di Castelnuovo Cilento, beneficio parrocchiale di S. Maria Maddalena, noto anche quale prebenda di S. Maria Maddalena, con sede in 84040 Castelnuovo Cilento.

58. Comune di Castel S. Lorenzo, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista, noto anche quale prebenda di S. Giovanni Battista, con sede in 84049 Castel S. Lorenzo.

59. Comune di Centola, beneficio parrocchiale di S. Maria degli Angeli, noto anche quale prebenda di S. Maria degli Angeli, con sede in 84070 S. Severino.

60. Comune di Centola, beneficio parrocchiale di S. Maria delle Grazie, noto anche quale prebenda di S. Maria delle Grazie, con sede in 84050 Foria.

61. Comune di Centola, beneficio parrocchiale di S. Maria di Loreto, noto anche quale prebenda di S. Maria di Loreto, con sede in 84064 Palinuro.

62. Comune di Centola, beneficio parrocchiale di S. Nicola, noto anche quale prebenda di S. Nicola, con sede in 84051 Centola.

63. Comune di Centola, beneficio parrocchiale di S. Nicola, noto anche quale prebenda di S. Nicola, con sede in 84070 S. Nicola di Centola.

64. Comune di Ceraso, beneficio parrocchiale di S. Biagio, noto anche quale prebenda di S. Biagio, con sede in 84070 San Biase.

65. Comune di Ceraso, beneficio parrocchiale dei SS. Felice e Martino, noto anche quale prebenda dei SS. Felice e Martino, con sede in 84070 Massascusa.

66. Comune di Ceraso, beneficio parrocchiale di S. Elia, noto anche quale prebenda di S. Elia, con sede in 84070 S. Barbara.

67. Comune di Ceraso, beneficio parrocchiale di S. Giuseppe, noto anche quale prebenda di S. Giuseppe, con sede in 84070 Petrosa di Ceraso.

68. Comune di Ceraso, beneficio parrocchiale di S. Nicola di Bari, noto anche quale prebenda di S. Nicola di Bari, con sede in 84052 Ceraso.

69. Comune di Cicerale, beneficio parrocchiale di S. Giorgio, noto anche quale prebenda di S. Giorgio, con sede in 84053 Cicerale.

70. Comune di Cicerale, beneficio parrocchiale di S. Nicola, noto anche quale prebenda di S. Nicola, con sede in 84060 Montecicerale.

71. Comune di Cuccaro Vetere, beneficio parrocchiale di S. Pietro, noto anche quale prebenda di S. Pietro, con sede in 84050 Cuccaro Vetere.

72. Comune di Felitto, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, noto anche quale prebenda di S. Maria Assunta, con sede in 84055 Felitto.

73. Comune di Futani, beneficio parrocchiale di S. Marco, noto anche quale prebenda di S. Marco, con sede in 84050 Futani.

74. Comune di Futani, beneficio parrocchiale di S. Nicola, noto anche quale prebenda di S. Nicola, con sede in 84050 Castinatelli.

75. Comune di Futani, beneficio parrocchiale di S. Nicola da Tolentino, noto anche quale prebenda di S. Nicola da Tolentino, con sede in 84050 Eremiti.

76. Comune di Gioi, beneficio parrocchiale di S. Eustachio, noto anche quale prebenda di S. Eustachio, con sede in 84056 Gioi.

77. Comune di Gioi, beneficio parrocchiale di S. Nicola, noto anche quale prebenda di S. Nicola, con sede in 84056 Gioi.

78. Comune di Gioi, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista, noto anche quale prebenda di S. Giovanni Battista, con sede in 84040 Cardile.

79. Comune di Giungano, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, noto anche quale prebenda di S. Maria Assunta, con sede in 84050 Giungano.

80. Comune di Laureana Cilento, beneficio parrocchiale di S. Biagio, noto anche quale prebenda di S. Biagio, con sede in 84050 Matonti.

81. Comune di Laureana Cilento, beneficio parrocchiale di S. Maria del Paradiso, noto anche quale prebenda di S. Maria del Paradiso o prebenda di S. Cono, con sede in 84050 Laureana Cilento.

82. Comune di Laureana Cilento, beneficio parrocchiale di S. Martino, noto anche quale prebenda di S. Martino, con sede in 84050 S. Martino Cilento.

83. Comune di Laurino, beneficio parrocchiale di S. Biagio, noto anche quale prebenda di S. Biagio, con sede in 84057 Laurino.

84. Comune di Laurino, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista, noto anche quale prebenda di S. Giovanni Battista, con sede in 84070 Villa Littorio.

85. Comune di Laurino, beneficio parrocchiale di S. Maria Maggiore, noto anche quale prebenda di S. Maria Maggiore, con sede in 84057 Laurino.

86. Comune di Laurino, beneficio parrocchiale di Ognissanti, noto anche quale prebenda di Ognissanti, con sede in 84057 Laurino.

87. Comune di Laurito, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista, noto anche quale prebenda di S. Giovanni Battista, con sede in 84040 Laurito.

88. Comune di Lustra Cilento, beneficio parrocchiale di S. Maria della Neve, noto anche quale prebenda di S. Maria della Neve, con sede in 84043 Rocca Cilento.

89. Comune di Lustra Cilento, beneficio parrocchiale di S. Maria delle Grazie, noto anche quale prebenda di S. Maria delle Grazie, con sede in 84043 Lustra Cilento.

90. Comune di Magliano Vetere, beneficio parrocchiale di S. Fortunato, noto anche quale prebenda di S. Fortunato, con sede in 84040 Capizzo.

91. Comune di Magliano· Vetere, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, noto anche quale prebenda di S. Maria Assunta, con sede in 84050 Magliano Nuovo.

92. Comune di Magliano Vetere, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, noto anche quale prebenda di S. Maria Assunta, con sede in 84050 Magliano Vetere.

93. Comune di Moio della Civitella, beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo, noto anche quale prebenda di S. Bartolomeo, con sede in 84060 Pellare.

94. Comune di Moio della Civitella, beneficio parrocchiale di S. Veneranda, noto anche quale prebenda di S. Veneranda, con sede in 84060 Moio della Civitella.

95. Comune di Montano Antilia, beneficio parrocchiale dell'Annunziata, noto anche quale prebenda dell'Annunziata, con sede in 84060 Montano Antilia.

96. Comune di Montano Antilia, beneficio parrocchiale di S. Maria di Loreto, noto anche quale prebenda di S. Maria di Loreto, con sede in 84060 Massicelle.

97. Comune di Montano Antilia, beneficio parrocchiale di S. Nicola di Mira, noto anche quale prebenda di S. Nicola di Mira, con sede in 84040 Abatemarco.

98. Comune di Montecorice, beneficio parrocchiale della Madonna del Carmine, noto anche quale prebenda della Madonna del Carmine, con sede in 84040 Agnone Cilento.

99. Comune di Montecorice, beneficio parrocchiale di S. Pasquale, noto anche quale prebenda di S. Pasquale, con sede in 84040 Case del Conte.

100. Comune di Montecorice, beneficio parrocchiale di San Biagio, noto anche quale prebenda di S. Biagio, con sede in 84060 Montecorice.

101. Comune di Montecorice, beneficio parrocchiale del SS. Salvatore, noto anche quale prebenda del SS. Salvatore, con sede in 84060 Ortodonico.

102. Comune di Monterforte Cilento, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, noto anche quale prebenda di S. Maria Assunta, con sede in 84060 Monteforte Cilento.

103. Comune di Novi Velia, beneficio parrocchiale di S. Maria dei Longobardi, noto anche quale prebenda di S. Maria dei Longobardi, con sede in 84060 Novi Velia.

104. Comune di Ogliastro Cilento, beneficio parrocchiale di S. Croce, noto anche quale prebenda di S. Croce, con sede in 84061 Ogliastro Cilento.

105. Comune di Ogliastro Cilento, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista, noto anche quale prebenda di S. Giovanni Battista, con sede in 84050 Eredita.

106. Comune di Ogliastro Cilento, beneficio parrocchiale di S. Nazario, noto anche quale prebenda di S. Nazario, con sede in 84050 Finocchito.

107. Comune di Omignano Cilento, beneficio parrocchiale di S. Nicola di Bari, noto anche quale prebenda di S. Nicola di Bari, con sede in 84060 Omignano Cilento.

108. Comune di Orria, beneficio parrocchiale di S. Elia, noto anche quale prebenda di S. Elia, con sede in 84060 Vetrale di Orria.

109. Comune di Orria, beneficio parrocchiale di S. Felice, noto anche quale prebenda di S. Felice, con sede in 84060 Orria.

110. Comune di Orria, beneficio parrocchiale di S. Sofia, noto anche quale prebenda di S. Sofia, con sede in 84060 Piano di Orria.

111. Comune di Perdifumo, beneficio parrocchiale di S. Maria delle Grazie, noto anche quale prebenda di S. Maria delle Grazie, con sede in 84070 Vatolla.

112. Comune di Perdifumo, beneficio parrocchiale di S. Nazario, noto anche quale prebenda di S. Nazario, con sede in 84060 Camella.

113. Comune di Perdifumo, beneficio parrocchiale di S. Sisto Papa, noto anche quale prebenda di S. Sisto Papa, con sede in 84060 Perdifumo.

114. Comune di Perito, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista, noto anche quale prebenda di S. Giovanni Battista, con sede in 84060 Ostigliano.

115. Comune di Perito, beneficio parrocchiale di S. Nicola di Bari, noto anche quale prebenda di S. Nicola di Bari, con sede in 84060 Perito.

116. Comune di Piaggine, beneficio parrocchiale di S. Nicola di Bari, noto anche quale prebenda di S. Nicola di Bari, con sede in 84065 Piaggine.

117. Comune di Pisciotta, beneficio parrocchiale di S. Agnello Abate, noto anche quale prebenda di S. Agnello Abate, con sede in 84060 Rodio.

118. Comune di Pisciotta, beneficio parrocchiale di S. Caterina, noto anche quale prebenda di S. Caterina, con sede in 84040 Caprioli.

119. Comune di Pisciotta, beneficio parrocchiale di S. Maria di Portosalvo, noto anche quale prebenda di S. Maria di Portosalvo, con sede in 84050 Marina di Pisciotta.

120. Comune di Pisciotta, beneficio parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo, noto anche quale prebenda dei SS. Pietro e Paolo, con sede in 84066 Pisciotta.

121. Comune di Pollica, beneficio parrocchiale della SS. Annunziata, noto anche quale prebenda della SS. Annunziata, con sede in 84060 Acciaroli.

122. Comune di Pollica, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, noto anche quale prebenda di S. Maria Assunta, con sede in 84050 Celso.

123. Comune di Pollica, beneficio parrocchiale della Madonna del Carmine, noto anche quale prebenda della Madonna del Carmine, con sede in 84060 Pioppi.

124. Comune di Pollica, beneficio parrocchiale di S. Martino, noto anche quale prebenda di S. Martino, con sede in 84040 Cannicchio.

125. Comune di Pollica, beneficio parrocchiale di S. Nicola di Bari, noto anche quale prebenda di S. Nicola di Bari, con sede in 84050 Galdo.

126. Comune di Pollica, beneficio parrocchiale di S. Nicola di Bari, noto anche quale prebenda di S. Nicola di Bari, con sede in 84068 Pollica.

127. Cumune di Prignano Cilento, beneficio parrocchiale di S. Nicola di Bari, noto anche quale prebenda di S. Nicola di Bari, con sede in 84060 Prignano Cilento.

128. Comune di Roccadaspide, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, noto anche quale prebenda di S. Maria Assunta, con sede in 84069 Roccadaspide.

129. Comune di Roccadaspide, beneficio parrocchiale della Natività, noto anche quale prebenda della Natività, con sede in 84069 Roccadaspide.

130. Comune di Rofrano, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista, noto anche quale prebenda di S. Giovanni Battista, con sede in 84070 Rofrano.

131. Comune di Rofrano, beneficio parrocchiale di S. Nicola di Mira, noto anche quale prebenda di S. Nicola di Mira, con sede in 84070 Rofrano.

132. Comune di Rutino, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo, noto anche quale prebenda di S. Michele Arcangelo, con sede in 84070 Rutino.

133. Comune di Sacco, beneficio parrocchiale di S. Silvestro, noto anche quale prebenda di S. Silvestro, con sede in 84070 Sacco.

134. Comune di Salento, beneficio parrocchiale di S. Antonio di Padova, noto anche quale prebenda di S. Antonio di Padova, con sede in 84060 Omignano Scalo.

135. Comune di Salento, beneficio parrocchiale di S. Barbara, noto anche quale prebenda di S. Barbara, con sede in 84070 Salento.

136. Comune di S. Mauro Cilento, beneficio parrocchiale di S. Mauro, noto anche quale prebenda di S. Mauro, con sede in 84070 S. Mauro Cilento.

137. Comune di S. Mauro La Bruca, beneficio parrocchiale di S. Eufemia, noto anche quale prebenda di S. Eufemia, con sede in 84070 S. Mauro La Bruca.

138. Comune di S. Mauro La Bruca, beneficio parrocchiale di S. Nazario, noto anche quale prebenda di S. Nazario, con sede in 84082 S. Nazario.

139. Comune di Serramezzana, beneficio parrocchiale di S. Maria delle Grazie, noto anche quale prebenda di S. Maria delle Grazie, con sede in 84060 Capograssi.

140. Comune di Serramezzana, beneficio parrocchiale di S. Teodoro, noto anche quale prebenda di S. Teodoro, con sede in 84060 S. Teodoro.

141. Comune di Serramezzana, beneficio parrocchiale di S. Filippo, noto anche quale prebenda di S. Filippo, con sede in 84070 Serramezzana.

142. Comune di Sessa Cilento, beneficio parrocchiale di S. Lucia, noto anche quale prebenda di S. Lucia, con sede in 84074 S. Lucia.

143. Comune di Sessa Cilento, benéficio parrocchiale di S. Maria degli Eremiti, noto anche quale prebenda di S. Maria degli Eremiti, con sede in 84070 S. Mango Cilento.

144. Comune di Sessa Cilento, beneficio parrocchiale di S. Nicola di Bari, noto anche quale prebenda di S. Nicola di Bari, con sede in 84074 Valle Cilento.

145. Comune di Sessa Cilento, beneficio parrocchiale di S. Pietro, noto anche quale prebenda di S. Pietro, con sede in 84074 Casigliano.

146. Comune di Sessa Cilento, beneficio parrocchiale di S. Stefano, noto anche quale prebenda di S. Stefano, con sede in 84074 Sessa Cilento.

147. Comune di Stella Cilento, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista, noto anche quale prebenda di S. Giovanni Battista, con sede in 84070 S. Giovanni Cilento.

148. Comune di Stella Cilento, beneficio parrocchiale di S. Nicola di Bari, noto anche quale prebenda di S. Nicola di Bari oppure prebenda di S. Bernardino, con sede in 84070 Stella Cilento.

149. Comune di Stella Cilento, beneficio parrocchiale di S. Pietro, noto anche quale prebenda di S. Pietro, con sede in 84070 Guarrazzano.

150. Comune di Stio, beneficio parrocchiale di S. Gennaro, noto anche quale prebenda di S. Gennaro, con sede in 84050 Gorga.

151. Comune di Stio, beneficio parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo, noto anche quale prebenda dei SS. Pietro e Paolo, con sede in 84075 Stio.

152. Comune di Torchiara, beneficio parrocchiale di S. Barbara, noto anche quale prebenda di S. Barbara, con sede in 84050 Copersito.

153. Comune di Torchiara, beneficio parrocchiale del SS. Salvatore, noto anche quale prebenda del SS. Salvatore, con sede in 84076 Torchiara.

154. Comune di Trentinara, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, noto anche quale prebenda di S. Maria Assunta, con sede in 84070 Trentinara.

155. Comune di Valle dell'Angelo, beneficio parrocchiale di S. Barbato, noto anche quale prebenda di S. Barbato, con sede in 84070 Valle dell'Angelo.

Roma, addì 29 agosto 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A6812

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 maggio 1986.

Modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Merano 1986.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Vista la delibera del 7 maggio 1986 con la quale il Comitato di direzione delle lotterie nazionali ha approvato il piano pubblicitario della lotteria di Merano 1986, che prevede l'assegnazione di premi settimanali per complessivi 207 milioni mediante nove sorteggi da effettuarsi tra gli acquirenti dei biglietti;

Considerato che occorre disciplinare con regolamento l'assegnazione dei premi suddetti;

Decreta:

È approvato l'unito regolamento relativo alle modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Merano 1986.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 28 maggio 1986

Il Ministro: VISENTINI

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SETTIMANALI DELLA LOTTERIA DI MERANO 1986

Fra gli acquirenti dei biglietti della lotteria di Merano 1986, che invieranno alla società concessionaria per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali, il tagliando annesso al biglietto della lotteria applicato sulle apposite cartoline in distribuzione, saranno estratti a sorte premi per un importo complessivo di L. 207.000.000, come dal seguente regolamento:

Art. 1.

Le cartoline che perverranno alla predetta società entro i termini stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento, verranno numerate progressivamente e parteciperanno ad estrazioni a sorte settimanali, secondo il calendario allegato, dei seguenti quattro premi:

primo premio di.	L.	10.000.000
secondo premio di.	»	6.000.000
terzo premio di	»	4.000.000
quarto premio di	»	3.000.000

È facolta dell'amministrazione di variare le date di cui al sopracitato calendario.

Saranno ammesse all'estrazione solo le cartoline spedite a mezzo posta.

Ogni cartolina parteciperà a tutte le estrazioni successive alla data in cui sarà pervenuta.

Art. 2.

Per l'assegnazione dei quattro premi si procederà nel modo seguente:

In tanti contenitori quante sono le cifre costituenti il numero d'ordine attribuito all'ultima cartolina pervenuta nei termini stabiliti, saranno immessi dieci quadratini contrassegnati con i numeri dallo zero al nove salvo che nel primo contenitore nel quale saranno invece immessi solo i quadratini con i numeri compresi dallo zero al numero corrispondente alla prima cifra del numero dell'ultima cartolina.

Quando le cartoline pervenute superano il numero 999.999, nel primo contenitore saranno immesse oltre alla cifra dallo zero al nove, anche le cifre abbinate delle unità di milioni e delle centinaia di migliaia che compongono le prime due cifre della numerazione dopo 999.999.

Si procederà quindi all'estrazione di un quadratino da ciascun contenitore; con i numeri contenuti nei quadratini si verrà a formare nell'ordine il numero della cartolina vincente.

Detta operazione verrà ripetuta fino all'assegnazione di tutti i premi in palio.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva di tagliando, delle generalità e indirizzo del mittente o una cartolina in cui le prescritte indicazioni del mittente medesimo, ovvero nel caso in cui dovesse ripetere il numero di una cartolina già estratta nello stesso o in precedenti sorteggi, l'operazione verrà considerata nulla.

Verrà considerata nulla, altresì, l'estrazione di una cartolina priva di annullo dell'ufficio postale.

Art. 3.

Le estrazioni si svolgeranno a Roma presso la sede della società concessionaria in forma pubblica, alla presenza di una commissione costituita da due rappresentanti del Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, di cui uno con funzioni di segretario, e da un rappresentante della società concessionaria dell'incarico per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali.

Art. 4.

I nomi dei vincitori verranno resi noti ogni giovedì successivo all'estrazione con un particolare comunicato radiofonico e con l'emissione di appositi bollettini.

Art. 5.

Il pagamento dei premi sarà effettuato dalla Direzione generale per le entrate speciali, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante assegni di c/c postale, all'indirizzo indicato.

Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 6.

Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali Roma-Eur, entro quindici giorni dalla data della comunicazione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 7.

Le cartoline partecipanti al concorso dei premi settimanali saranno inviate al macero a cura del concessionario, non prima di venti giorni dall'ultima estrazione dei premi, previa apposita autorizzazione ministeriale.

Lotteria di Merano 1986

CALENDARIO DELLE ESTRAZIONI DEI PREMI SETTIMANALI

Termine utile arrivo cartoline	Estrazione
—	—
Ore 9 del 28 luglio 1986	28 luglio 1986
Ore 9 del 4 agosto 1986	4 agosto 1986
Ore 9 dell'11 agosto 1986	11 agosto 1986
Ore 9 del 18 agosto 1986	18 agosto 1986
Ore 9 del 25 agosto 1986	25 agosto 1986
Ore 9 del 1° settembre 1986	1° settembre 1986
Ore 9 dell'8 settembre 1986	8 settembre 1986
Ore 9 del 15 settembre 1986	15 settembre 1986
Ore 9 del 22 settembre 1986	22 settembre 1986

86A6913

DECRETO 25 giugno 1986.

Modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Merano 1986.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale per le lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Merano 1986 e le altre disposizioni occorrenti per la effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria di Merano, manifestazione 1986, abbinata alla corsa ippica internazionale «Gran premio lotteria di Merano», avrà inizio il 30 giugno e si concluderà il 28 settembre 1986 presso l'ippodromo di Maja (Merano).

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 40 serie di 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AV, AZ, BA.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 3.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno a Merano il giorno 28 settembre 1986, alle ore 9, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, presso il Kursaal, Padillon des Fleurs.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 28 settembre 1986, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i nomi dei cavalli partecipanti al «Gran premio lotteria di Merano».

L'abbinamento di cui sopra potrà essere effettuato prima, durante o dopo lo svolgimento della corsa.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte dei cavalli ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica dei cavalli sarà quella relativa al risultato rilevato sulla pista al termine della corsa.

Qualora l'esito della corsa non dovesse determinare un numero sufficiente di cavalli vincenti atto a consentire in

tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai cavalli partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti ai cavalli eventualmente classificati.

Nel caso di arrivo simultaneo di più cavalli per uno dei posti della classifica della gara, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello dei cavalli arrivati *ex aequo*, verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai cavalli in questione.

Qualora la manifestazione ippica cui è abbinata la lotteria non dovesse aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di L. 1.000.000.000 (un miliardo).

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal comitato di direzione delle lotterie nazionali dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno, inoltre, assegnati i premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria di Merano, manifestazione 1986, cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 22 settembre 1986.

È data, però, facoltà agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al comitato di direzione delle lotterie nazionali a Verona per le ore 12 del giorno 26 settembre 1986.

Art. 9.

La dott.ssa Malvina Alvino, direttore di sezione nel Ministero delle finanze, è incaricata di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi e di abbinamento.

In caso di impedimento di detto funzionario è delegato a sostituirlo il dott. Giuseppe Maiello, consigliere nel Ministero delle finanze.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati sul bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1986

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1986
Registro n. 45 Finanze, foglio n. 331

86A6914

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 settembre 1986.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° aprile 1983 (quadriennali), 1° ottobre 1983 (quinquennali), 1° aprile 1984 (quadriennali e settennali), 1° ottobre 1984 (settennali) e 18 ottobre 1985 (quinquennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di ottobre 1986 e scadenza nel mese di aprile 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 708081/66-AU-34 del 23 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 30 marzo 1983, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° aprile 1983, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente elevato a lire 2.750 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 723935/66-AU-49 del 17 settembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 22 settembre 1983, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° ottobre 1983, fino all'importo di lire 5.500 miliardi, successivamente elevato a lire 8.800 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 208023/66-AU-61 del 21 marzo 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 28 marzo 1984, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° aprile 1984, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 208024/66-AU-62 del 21 marzo 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 28 marzo 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° aprile 1984, fino all'importo di lire 5.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 213387/66-AU-72 del 20 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° ottobre 1984, fino all'importo di lire 8.000 miliardi, successivamente elevato a lire 9.000 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 318883/66-AU-93 del 3 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 1985, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 18 ottobre 1985, fino all'importo di lire 1.000 miliardi, successivamente elevato a lire 1.500 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondere sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di ottobre 1986 e scadenza nel mese di aprile 1987;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, pagabile nel mese di aprile 1987 sui predetti certificati di credito del Tesoro, dovrà essere pari:

al 6,15% per i CCT quadriennali 1° aprile 1983;
al 6,15% per i CCT quinquennali 1° ottobre 1983;
al 5,55% per i CCT quadriennali 1° aprile 1984;
al 5,90% per i CCT settennali 1° aprile 1984;
al 5,75% per i CCT settennali 1° ottobre 1984;
al 5,40% per i CCT quinquennali 18 ottobre 1985;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 708081 del 23 marzo 1983, n. 713935 del 17 settembre 1983, n. 208023 e n. 208024 del 21 marzo 1984, n. 213387 del 20 settembre 1984 e n. 318883 del 3 ottobre 1985, meglio cennati nelle premesse, il tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di aprile 1987, è determinato nella misura:

del 6,15% per i CCT quadriennali 1° aprile 1983, emessi per lire 2.750 miliardi, cedola n. 8;

del 6,15% per i CCT quinquennali 1° ottobre 1983, emessi per lire 8.800 miliardi, cedola n. 7;

del 5,55% per i CCT quadriennali 1° aprile 1984, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 6;

del 5,90% per i CCT settennali 1° aprile 1984, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 6;

del 5,75% per i CCT settennali 1° ottobre 1984, emessi per lire 9.000 miliardi, cedola n. 5;

del 5,40% per i CCT quinquennali 18 ottobre 1985, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 3.

La spesa complessiva di L. 1.687.075.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè, analiticamente:

di lire 169.125.000.000 per i CCT quadriennali 1° aprile 1983;
di lire 541.200.000.000 per i CCT quinquennali 1° ottobre 1983;
di lire 83.250.000.000 per i CCT quadriennali 1° aprile 1984;
di lire 295.000.000.000 per i CCT settennali 1° aprile 1984;
di lire 517.500.000.000 per i CCT settennali 1° ottobre 1984;
di lire 81.000.000.000 per i CCT quinquennali 18 ottobre 1985,

farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1986

Il Ministro: GORIA

86A7011

DECRETO 10 settembre 1986.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° ottobre 1985, relativamente alle cedole con godimento 1° ottobre 1986 e scadenza 1° ottobre 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 318320/66-AU-92 del 21 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1985, registro n. 32 Tesoro, foglio n. 53, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 3 ottobre 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° ottobre 1985, fino all'importo di lire 5.500 miliardi, successivamente elevato a lire 9.000 miliardi con decreto ministeriale n. 318797/66-AU-92 del 1° ottobre 1985, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito

relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei succennati certificati di credito, relativamente alle cedole con godimento 1° ottobre 1986 e scadenza 1° ottobre 1987;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse annuale, determinato con i criteri indicati dal cennato decreto ministeriale del 21 settembre 1985, pagabile alla scadenza del 1° ottobre 1987 sui predetti certificati di credito del Tesoro, dovrà essere pari all'11,20%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 318320/66-AU-92 del 21 settembre 1985, meglio citato nelle premesse, il tasso di interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro decennali, con godimento 1° ottobre 1985, emessi per lire 9.000 miliardi, è determinato nella misura dell'11,20%, relativamente alla seconda cedola, di scadenza 1° ottobre 1987.

La spesa di L. 1.008.000.000.000, derivante dal presente decreto, farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1986

Il Ministro: GORIA

86A7012

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 22 luglio 1986, n. **546**.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Bologna.

N. 546. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1986, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto politico amministrativo (per le esigenze del centro studi e ricerche sull'ordinamento giudiziario) della facoltà di scienze politiche dell'Università di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1986
Registro n. 69 Istruzione, foglio n. 395

86G0899

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1986, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, 37 e 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Matraia Mario, esercente in Viareggio, distretto notarile di Lucca, dal 28 ottobre 1986;
De Magistris Oscar, esercente in Milano, dal 30 ottobre 1986;
Cherchi Cesare, esercente in Cagliari, dal 21 novembre 1986;
Olivi Cornelia, esercente in Treviso, dal 2 dicembre 1986;
Tocci Emilia, esercente in Mortegliano, distretto notarile di Udine, dal 7 dicembre 1986;
Borgioli Giorgio, esercente in Firenze, dal 10 dicembre 1986;
Carelli Carlo, esercente in Trebisacce, distretto notarile di Cosenza, dal 16 dicembre 1986;
Giunchi Ennio, esercente in Cesena, distretto notarile di Forlì, dal 18 dicembre 1986;
Pasolini Ugo, esercente in Cagliari, dal 30 dicembre 1986.

86A7048

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Reggio Calabria.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la seguente Università è vacante un posto di professore di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

medicina interna.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A7054

MINISTERO DEL TESORO

N. 172

Corso dei cambi dell'8 settembre 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1423 —	1423 —	1423 —	1423 —	1423	1423,12	1423,250	1423 —	1423 —	1423 —
Marco germanico	689,720	689,720	690 —	689,720	689,720	689,73	689,750	689,720	689,720	689,72
Franco francese	210,600	210,600	210,35	210,600	210,600	210,61	210,620	210,600	210,600	210,60
Fiorino olandese	611,450	611,450	611,50	611,450	611,450	611,47	611,500	611,450	611,450	611,45
Franco belga	33,300	33,300	33,30	33,300	33,300	33,30	33,310	33,300	33,300	33,30
Lira sterlina	2119,100	2119,100	2119 —	2119,100	2119,100	2119,70	2120,100	2119,100	2119,100	2119,10
Lira irlandese	1898 —	1898 —	1899 —	1898 —	1898 —	1897,75	1897,500	1898 —	1898 —	—
Corona danese	182,270	182,270	182,20	182,270	182,270	182,27	182,280	182,270	182,270	182,26
Dracma	10,430	10,430	10,45	10,430	—	—	10,450	10,430	10,430	—
E.C.U.	1450,600	1450,600	1451 —	1450,600	1450,60	1450,60	1450,600	1450,600	1450,600	1450,60
Dollaro canadese	1028,700	1028,700	1028 —	1028,700	1028,700	1028,55	1028,400	1028,700	1028,700	1028,70
Yen giapponese	9,153	9,153	9,15	9,153	9,153	9,15	9,153	9,153	9,153	9,15
Franco svizzero	845,570	845,570	845,25	845,570	845,570	845,78	846 —	845,570	845,570	845,56
Scellino austriaco	98 —	98 —	97,95	98 —	98 —	98 —	98,010	98 —	98 —	98 —
Corona norvegese	193,530	193,530	193,50	193,530	193,530	193,51	193,500	193,530	193,530	193,52
Corona svedese	205,150	205,150	204,75	205,150	205,150	205,15	205,150	205,150	205,150	205,15
FIM	287,880	287,880	287,75	287,880	287,880	287,94	288 —	287,880	287,880	—
Escudo portoghese	9,650	9,650	9,65	9,650	9,650	9,66	9,680	9,650	9,650	9,65
Peseta spagnola	10,557	10,557	10,56	10,557	10,557	10,56	10,564	10,557	10,557	10,55
Dollaro australiano	877 —	877 —	876 —	877 —	877 —	877,50	878 —	877 —	877 —	877 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 settembre 1986

Dollaro USA	1423,125	Lira irlandese	1897,750	Scellino austriaco	98,005
Marco germanico	689,735	Corona danese	182,275	Corona norvegese	193,515
Franco francese	210,610	Dracma	10,440	Corona svedese	205,150
Fiorino olandese	611,475	E.C.U.	1450,600	FIM	287,940
Franco belga	33,305	Dollaro canadese	1028,550	Escudo portoghese	9,665
Lira sterlina	2119,600	Yen giapponese	9,153	Peseta spagnola	10,560
		Franco svizzero	845,785	Dollaro australiano	877,500

Avviso di rettifica. — Nella media dei cambi e dei titoli del 2 settembre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 1986, deve essere apportata la seguente rettifica: Escudo portoghese da *9,665* a *9,655*.

Media dei titoli dell'8 settembre 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	83,500
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	96,325
» 9% » » 1975-90	96,750
» 9% » » 1976-91	101,550
» 10% » » 1977-92	101,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,425
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,500
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	91,750
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,250
» » » » EFIM 1-8-1988	101,250
» » » » 1-10-1982/86	99,950
» » » » 1-10-1983/86	100,050
» » » » 1-11-1982/86	100,500
» » » » 1-12-1982/86	101,050
» » » » 1- 1-1983/87	100,625
» » » » 1- 2-1983/87	100,850
» » » » 1- 3-1983/87	101,300
» » » » 1- 4-1983/87	101,250
» » » » 1- 5-1983/87	101,525
» » » » 1- 6-1983/87	101,575
» » » » 1-11-1983/87	101,825
» » » » 1-12-1983/87	101,200
» » » » 1- 1-1984/88	100,925
» » » » 1- 2-1984/88	101,525
» » » » 1- 3-1984/88	100,675
» » » » 1- 4-1984/88	100,625
» » » » 1- 5-1984/88	100,825
» » » » 1- 6-1984/88	101,450
» » » » 1- 7-1983/88	101,775
» » » » 1- 8-1983/88	101,725
» » » » 1- 9-1983/88	101,950
» » » » 1-10-1983/88	101,725
» » » » 1- 7-1990	99,050
» » » » 1- 8-1990	99,350
» » » » 1- 9-1990	98,725
» » » » 1-10-1990	98,850
» » » » 1-11-1990	99,075
» » » » 1-11-1983/90	103,875
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1983/90	103,850
» » » » 18-12-1990	99,375
» » » » 1- 1-1984/91	103,600
» » » » 1- 2-1984/91	103,325
» » » » 1- 3-1984/91	101,850
» » » » 1- 4-1984/91	101,925
» » » » 1- 5-1984/91	101,775
» » » » 1- 6-1984/91	101,700
» » » » 1- 7-1984/91	100,900
» » » » 1- 8-1984/91	100,850
» » » » 1- 9-1984/91	100,875
» » » » 1-10-1984/91	100,800
» » » » 1-11-1984/91	100,725
» » » » 1-12-1984/91	100,350
» » » » 1- 1-1992	100,500
» » » » 1- 2-1992	99,925
» » » » 1- 2-1995	100,850
» » » » 1- 3-1995	98,975
» » » » 1- 4-1995	99,425
» » » » 1- 5-1995	99,600
» » » » 1- 6-1995	99,600
» » » » 1- 7-1995	100,050
» » » » 1- 8-1995	99,625
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1-10-1986	99,950
» » » 12,50% 1- 1-1987	100,400
» » » 12 % 1- 2-1988	102,175
» » » 12,50% 1- 2-1988	103 —
» » » 12 % 1- 3-1988	103,050
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,775
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,450
» » » 12,50% 1-10-1988	103,400
» » » 12,50% 1-11-1988	103,775
» » » 12,50% 1-1-1989	104,250
» » » 12,50% 1-2-1989	104,625
» » » 12,50% 1-1-1990	105,700
» » » 12,50% 1-2-1990	106,350
» » Nov. 12 % 1-10-1987	102,600
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	111,500
» » » » 22-11-1982/89 13%	112,250
» » » » 1983/90 11,50%	109,825
» » » » 1984/91 11,25%	109,250
» » » » 1984/92 10,50%	108,250
» » » » 1985/93 9,60%	105 —
» » » » 1985/93 9,75%	105,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M08096

MINISTERO DEL TESORO

N. 173

Corso dei cambi del 9 settembre 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1423,200	1423,200	1423 —	1423,200	1423,200	1423,60	1424 —	1423,200	1423,200	—
Marco germanico	689,700	689,700	689,65	689,700	689,70	689,72	689,750	689,700	689,700	—
Franco francese	211 —	211 —	211,15	211 —	211 —	211,02	211,050	211 —	211 —	—
Fiorino olandese	611,460	611,460	611,75	611,460	611,46	611,45	611,450	611,460	611,460	—
Franco belga	33,307	33,307	33,30	33,307	33,307	33,30	33,308	33,307	33,307	—
Lira sterlina	2116,900	2116,900	2119 —	2116,900	2116,90	2117,20	2117,500	2116,900	2116,900	—
Lira irlandese	1901,300	1901,300	1901 —	1901,300	1901,30	1900,65	1900 —	1901,300	1901,300	—
Corona danese	182,320	182,320	182,40	182,320	182,32	182,30	182,280	182,320	182,320	—
Dracma	10,490	10,490	10,45	10,490	—	—	10,479	10,490	10,490	—
E.C.U.	1451,750	1451,750	1450,75	1451,750	1451,75	1451,50	1451,250	1451,750	1451,750	—
Dollaro canadese	1028,800	1028,800	1030 —	1028,800	1028,80	1028,80	1028,800	1028,800	1028,800	—
Yen giapponese	9,137	9,137	9,155	9,137	9,137	9,13	9,140	9,137	9,137	—
Franco svizzero	846,950	846,950	846 —	846,950	846,95	846,72	846,500	846,950	846,950	—
Scellino austriaco	98,050	98,050	98 —	98,050	98,05	98,04	98,040	98,050	98,050	—
Corona norvegese	193,430	193,430	193,50	193,430	193,43	193,42	193,410	193,430	193,430	—
Corona svedese	205,020	205,020	205 —	205,020	205,02	205,02	205,020	205,020	205,020	—
FIM	288,600	288,600	288 —	288,600	288,60	288,70	288,600	288,600	288,600	—
Escudo portoghese	9,650	9,650	9,65	9,650	9,65	9,75	9,660	9,650	9,650	—
Peseta spagnola	10,531	10,531	10,56	10,531	10,531	10,53	10,537	10,531	10,531	—
Dollaro australiano	874 —	874 —	870 —	874 —	874 —	873,50	873 —	874 —	874 —	—

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 settembre 1986

Dollaro USA	1423,600
Marco germanico	689,725
Franco francese	211,025
Fiorino olandese	611,455
Franco belga	33,307
Lira sterlina	2117,200
Lira irlandese	1900,650
Corona danese	182,300
Dracma	10,484
E.C.U.	1451,500
Dollaro canadese	1028,800
Yen giapponese	9,138
Franco svizzero	846,725
Scellino austriaco	98,045
Corona norvegese	193,420
Corona svedese	205,020
FIM	288,600
Escudo portoghese	9,655
Peseta spagnola	10,534
Dollaro australiano	873,500

Media dei titoli del 9 settembre 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	84,850
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	96,325
» 9% » » 1975-90	96,750
» 9% » » 1976-91	103,250
» 10% » » 1977-92	101,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,500
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	91,850
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,250
» » » » EFIM 1-8-1988	101,250
» » » » 1-10-1982/86	99,950
» » » » 1-10-1983/86	100,025
» » » » 1-11-1982/86	100,425
» » » » 1-12-1982/86	100,950
» » » » 1- 1-1983/87	100,925
» » » » 1- 2-1983/87	100,850
» » » » 1- 3-1983/87	101,175
» » » » 1- 4-1983/87	101,200
» » » » 1- 5-1983/87	101,475
» » » » 1- 6-1983/87	101,775
» » » » 1-11-1983/87	101,775
» » » » 1-12-1983/87	101,300
» » » » 1- 1-1984/88	100,725
» » » » 1- 2-1984/88	101,550
» » » » 1- 3-1984/88	100,575
» » » » 1- 4-1984/88	100,600
» » » » 1- 5-1984/88	100,675
» » » » 1- 6-1984/88	101,375
» » » » 1- 7-1983/88	101,775
» » » » 1- 8-1983/88	101,775
» » » » 1- 9-1983/88	101,850
» » » » 1-10-1983/88	101,825
» » » » 1- 7-1990	99,050
» » » » 1- 8-1990	99,200
» » » » 1- 9-1990	98,675
» » » » 1-10-1990	98,900
» » » » 1-11-1990	99,050
» » » » 1-11-1983/90	103,900
» » » » 1-12-1983/90	103,850
» » » » 18-12-1990	99,500
» » » » 1- 1-1984/91	103,625
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 2-1984/91	103,400
» » » » 18- 2-1991	99,425
» » » » 1- 3-1984/91	101,825
» » » » 1- 4-1984/91	101,850
» » » » 1- 5-1984/91	101,775
» » » » 1- 6-1984/91	101,825
» » » » 1- 7-1984/91	101 —
» » » » 1- 8-1984/91	100,850
» » » » 1- 9-1984/91	100,825
» » » » 1-10-1984/91	100,800
» » » » 1-11-1984/91	100,725
» » » » 1-12-1984/91	100,400
» » » » 1- 1-1992	100,650
» » » » 1- 2-1992	99,975
» » » » 1- 2-1995	100,850
» » » » 1- 3-1995	99,050
» » » » 1- 4-1995	99,425
» » » » 1- 5-1995	99,600
» » » » 1- 6-1995	99,600
» » » » 1- 7-1995	100,100
» » » » 1- 8-1995	99,625
» » » » 1- 9-1995	99,525
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1-10-1986	99,950
» » » 12,50% 1- 1-1987	100,375
» » » 12 % 1- 2-1988	102,250
» » » 12,50% 1- 2-1988	103,025
» » » 12 % 1- 3-1988	102,925
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,950
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,425
» » » 12,50% 1-10-1988	103,425
» » » 12,50% 1-11-1988	103,550
» » » 12,50% 1-1-1989	104,225
» » » 12,50% 1-2-1989	104,575
» » » 12,50% 1-3-1989	103,925
» » » 12,50% 1-1-1990	105,700
» » » 12,50% 1-2-1990	106,350
» » » 12,50% 1-3-1990	106,375
» » » 12,50% 1-3-1991	106,600
» » Nov. 12 % 1-10-1987	102,250
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	111 —
» » » » 22-11-1982/89 13%	112,250
» » » » 1983/90 11,50%	109,775
» » » » 1984/91 11,25%	109,400
» » » » 1984/92 10,50%	108,250
» » » » 1985/93 9,60%	104,500
» » » » 1985/93 9,75%	105,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M09096

MINISTERO DEL TESORO

N. 174

Corso dei cambi del 10 settembre 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1421,400	1421,400	1421,30	1421,400	1421,40	1421,40	1421,400	1421,400	1421,400	1421,40
Marco germanico	689,700	689,700	690,25	689,700	689,700	689,70	689,700	689,700	689,700	689,60
Franco francese	210,920	210,920	211,15	210,920	210,92	210,92	210,920	210,920	210,920	210,92
Fiorino olandese	611,530	611,530	611,55	611,530	611,53	611,50	611,500	611,530	611,530	611,52
Franco belga	33,305	33,305	33,31	33,305	33,305	33,30	33,304	33,305	33,305	33,30
Lira sterlina	2100,300	2100,300	2101,75	2100,300	2100,30	2100,30	2100,300	2100,300	2100,300	2100,30
Lira irlandese	1897,400	1897,400	1899 —	1897,400	1897,40	1897,70	1898 —	1897,400	1897,400	—
Corona danese	182,370	182,370	182,50	182,370	182,37	182,36	182,350	182,370	182,370	182,37
Dracma	10,455	10,455	10,45	10,455	—	—	10,460	10,455	10,455	—
E.C.U.	1449,990	1449,990	1450,25	1449,990	1449,99	1449,94	1449,900	1449,990	1449,990	1449,50
Dollaro canadese	1025,400	1025,400	1028 —	1025,400	1025,40	1025,40	1025,400	1025,400	1025,400	1025,40
Yen giapponese	9,195	9,195	9,20	9,195	9,195	9,19	9,196	9,195	9,195	9,19
Franco svizzero	850,020	850,020	848,75	850,020	850,02	849,73	849,250	850,020	850,020	850,02
Scellino austriaco	98,080	98,080	98,05	98,080	98,08	98,06	98,055	98,080	98,080	98,08
Corona norvegese	193 —	193 —	193,10	193 —	193 —	193,06	193,120	193 —	193 —	193 —
Corona svedese	204,780	204,780	204,80	204,780	204,78	204,78	204,780	204,780	204,780	204,78
FIM	288 —	288 —	288,25	288 —	288 —	288,10	288,200	288 —	288 —	—
Escudo portoghese	9,650	9,650	9.65	9,650	9,65	9,74	9,630	9,650	9,650	9,65
Peseta spagnola	10,537	10,537	10,53	10,537	10,537	10,53	10,538	10,537	10,537	10,53
Dollaro australiano	870 —	870 —	872 —	870 —	870 —	870,50	871 —	870 —	870 —	870 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 settembre 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1421,400
Marco germanico	689,700
Franco francese	210,920
Fiorino olandese	611,515
Franco belga	33,304
Lira sterlina	2100,300
Lira irlandese	1897,700
Corona danese	182,360
Dracma	10,457
E.C.U.	1449,940
Dollaro canadese	1025,400
Yen giapponese	9,195
Franco svizzero	849,635
Scellino austriaco	98,067
Corona norvegese	193,060
Corona svedese	204,780
FIM	288,100
Escudo portoghese	9,640
Peseta spagnola	10,537
Dollaro australiano	870,500

Media dei titoli del 10 settembre 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	84,850
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	96,325
» 9% » » 1975-90	96,750
» 9% » » 1976-91	103,250
» 10% » » 1977-92	101,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,500
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	91,850
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,250
» » » » EFIM 1-8-1988	101,250
» » » » 1-10-1982/86	100,025
» » » » 1-10-1983/86	100,050
» » » » 1-11-1982/86	100,350
» » » » 1-12-1982/86	100,925
» » » » 1- 1-1983/87	100,850
» » » » 1- 2-1983/87	100,825
» » » » 1- 3-1983/87	101,200
» » » » 1- 4-1983/87	101,200
» » » » 1- 5-1983/87	101,425
» » » » 1- 6-1983/87	101,575
» » » » 1-11-1983/87	101,275
» » » » 1-12-1983/87	101,225
» » » » 1- 1-1984/88	100,600
» » » » 1- 2-1984/88	101,550
» » » » 1- 3-1984/88	100,675
» » » » 1- 4-1984/88	100,750
» » » » 1- 5-1984/88	100,800
» » » » 1- 6-1984/88	101,525
» » » » 1- 7-1983/88	101,800
» » » » 1- 8-1983/88	101,800
» » » » 1- 9-1983/88	101,825
» » » » 1-10-1983/88	101,825
» » » » 1- 7-1990	99,050
» » » » 1- 8-1990	99,150
» » » » 1- 9-1990	98,725
» » » » 1-10-1990	98,850
» » » » 1-11-1990	99 —
» » » » 1-11-1983/90	103,925
» » » » 1-12-1983/90	103,950
» » » » 18-12-1990	99,250
» » » » 1- 1-1984/91	103,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 2-1984/91	103,375
» » » » 18- 2-1991	99,400
» » » » 1- 3-1984/91	101,775
» » » » 1- 4-1984/91	101,750
» » » » 1- 5-1984/91	101,775
» » » » 1- 6-1984/91	101,725
» » » » 1- 7-1984/91	100,025
» » » » 1- 8-1984/91	100,800
» » » » 1- 9-1984/91	100,850
» » » » 1-10-1984/91	100,775
» » » » 1-11-1984/91	100,675
» » » » 1-12-1984/91	100,400
» » » » 1- 1-1992	100,725
» » » » 1- 2-1992	99,850
» » » » 1- 2-1995	100,725
» » » » 1- 3-1995	99,100
» » » » 1- 4-1995	99,425
» » » » 1- 5-1995	99,625
» » » » 1- 6-1995	99,600
» » » » 1- 7-1995	100,075
» » » » 1- 8-1995	99,700
» » » » 1- 9-1995	99,500
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1-10-1986	99,975
» » » 12,50% 1- 1-1987	100,325
» » » 12 % 1- 2-1988	102,200
» » » 12,50% 1- 2-1988	103,075
» » » 12 % 1- 3-1988	102,800
» » » 12,25% 1- 5-1988	103,500
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,350
» » » 12,50% 1-10-1988	103,300
» » » 12,50% 1-11-1988	103,200
» » » 12,50% 1-1-1989	103,925
» » » 12,50% 1-2-1989	104,400
» » » 12,50% 1-3-1989	104,050
» » » 12,50% 1-1-1990	105,600
» » » 12,50% 1-2-1990	106,350
» » » 12,50% 1-3-1990	106,125
» » » 12,50% 1-3-1991	106,175
» » Nov. 12 % 1-10-1987	102,425
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	111,750
» » » » 22-11-1982/89 13%	111,750
» » » » 1983/90 11,50%	109,400
» » » » 1984/91 11,25%	110,250
» » » » 1984/92 10,50%	108,250
» » » » 1985/93 9,60%	104,775
» » » » 1985/93 9,75%	105,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M10096

Prezzo risultante dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro semestrali con durata centottantadue giorni e con scadenza 16 marzo 1987.

In attuazione del disposto del decreto ministeriale 4 settembre 1986 relativo alla emissione dei B.O.T. con durata centottantadue giorni fissata per il 15 settembre 1986, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni medesimi è di L. 93,35 comprensivo della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nel predetto decreto.

86A7084

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1986, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio affari finanziari, dipartimento titoli del Crediop - Consorzio di credito per le opere pubbliche in via San Nicola da Tolentino, 5, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1987:

1) 5% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.852 titoli di L. 50.000
» 2.749 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.467.100.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 247 titoli di L. 50.000
» 865 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 444.850.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 1.154 titoli di L. 50.000
» 894 titoli di » 500.000
» 514 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.018.700.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 97 titoli di L. 50.000
» 26 titoli di » 500.000
» 403 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 420.850.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 211 titoli di L. 50.000
» 181 titoli di » 500.000
» 251 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 352.050.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 105 titoli di L. 50.000
» 53 titoli di » 500.000
» 127 titoli di » 1.000.000
» 18 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 248.750.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:

n. 31 titoli di L. 500.000
» 11 titoli di » 1.000.000
» 22 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 136.500.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:

n. 26 titoli di L. 500.000
» 22 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 123.000.000;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:

n. 47 titoli di L. 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 23.500.000.

2) 5,50% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 2.574 titoli di L. 50.000
» 2.898 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.577.700.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 219 titoli di L. 50.000
» 247 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 134.450.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 189 titoli di L. 50.000
» 104 titoli di » 500.000
» 260 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 321.450.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 750 titoli di L. 50.000
» 409 titoli di » 500.000
» 480 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 722.000.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 372 titoli di L. 50.000
» 172 titoli di » 500.000
» 115 titoli di » 1.000.000
» 28 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 359.600.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 31 titoli di L. 50.000
» 16 titoli di » 500.000
» 57 titoli di » 1.000.000
» 114 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 636.550.000.

3) 6% S.S. A.N.A.S.:

Emissione 1966:

Estrazione a sorte di:

n. 360 titoli di L. 50.000
» 218 titoli di » 250.000
» 406 titoli di » 500.000
» 1.102 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.377.500.000.

4) 6% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione undicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 667 titoli di L. 12.500
» 5.148 titoli di » 50.000
» 4.403 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.467.237.500;

Emissione dodicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 99 titoli di L. 50.000
» 32 titoli di » 500.000
» 37 titoli di » 1.000.000
» 46 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 287.950.000;

Emissione tredicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 170 titoli di L. 50.000
» 221 titoli di » 500.000
» 424 titoli di » 1.000.000
» 151 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.298.000.000;

Emissione quattordicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.473 titoli di L. 50.000
» 1.139 titoli di » 500.000
» 1.101 titoli di » 1.000.000
» 2 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.754.150.000;

Emissione quindicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 12 titoli di L. 5.000.000
» 5 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 110.000.000;

Emissione sedicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 741 titoli di L. 50.000
» 217 titoli di » 500.000
» 237 titoli di » 1.000.000
» 1 titolo di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 387.550.000;

Emissione diciassettesima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.329 titoli di L. 50.000
» 844 titoli di » 500.000
» 669 titoli di » 1.000.000
» 2 titoli di » 5.000.000
» 1 titolo di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.177.450.000;

Emissione diciottesima:

Estrazione a sorte di:

n. 200 titoli di L. 50.000
» 208 titoli di » 500.000
» 127 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 241.000.000;

Emissione diciannovesima:

Estrazione a sorte di:

n. 506 titoli di L. 50.000
» 447 titoli di » 500.000
» 295 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 543.800.000;

Emissione ventesima:

Estrazione a sorte di:

n. 368 titoli di L. 50.000
» 356 titoli di » 500.000
» 368 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 564.400.000;

Emissione ventunesima:

Estrazione a sorte di:

n. 502 titoli di L. 50.000
» 711 titoli di » 500.000
» 535 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 915.600.000;

Emissione ventiduesima:

Estrazione a sorte di:

n. 533 titoli di L. 50.000
» 469 titoli di » 500.000
» 272 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 533.150.000;

Emissione ventitreesima:

Estrazione a sorte di:

n. 328 titoli di L. 50.000
» 373 titoli di » 500.000
» 487 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 689.900.000;

Emissione ventiquattresima:

Estrazione a sorte di:

n. 476 titoli di L. 50.000
» 640 titoli di » 500.000
» 495 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 838.800.000;

Emissione venticinquesima:

Estrazione a sorte di:

n. 69 titoli di L. 50.000
» 168 titoli di » 500.000
» 110 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 197.450.000.

5) 7% S.S. A.N.A.S.:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di n. 17 serie di L. 135.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 2.295.000.000.

6) 7% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 5 titoli di L. 50.000
» 7 titoli di » 500.000
» 86 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 89.750.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 51 titoli di L. 50.000
» 43 titoli di » 500.000
» 315 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 339.050.000.

7) 7% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 302 titoli di L. 50.000
» 208 titoli di » 500.000
» 195 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 314.100.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 31 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 31.000.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 445 titoli di L. 50.000
» 889 titoli di » 500.000
» 837 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.303.750.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 250 titoli di L. 50.000
» 194 titoli di » 500.000
» 319 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 428.500.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 295 titoli di L. 100.000
» 240 titoli di » 500.000
» 305 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 454.500.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 336 titoli di L. 100.000
» 644 titoli di » 500.000
» 1.045 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.400.600.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:

n. 181 titoli di L. 100.000
» 376 titoli di » 500.000
» 788 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 994.100.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:

n. 262 titoli di L. 100.000
» 577 titoli di » 500.000
» 1.594 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.908.700.000.

8) 8% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 107 titoli di L. 100.000
» 199 titoli di » 500.000
» 2.074 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.184.200.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 91 titoli di L. 100.000
» 287 titoli di » 500.000
» 3.554 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.706.600.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 8 titoli di » 500.000
» 155 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 159.100.000.

9) 9% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 5 titoli di » 500.000
» 34 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 35.600.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 19 titoli di L. 100.000
» 75 titoli di » 500.000
» 1.218 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.257.400.000.

10) 10% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 9 titoli di » 500.000
» 577 titoli di » 1.000.000
» 100 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.081.600.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:

n. 9 titoli di L. 100.000
» 16 titoli di » 500.000
» 2.597 titoli di » 1.000.000
» 376 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.485.900.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:

n. 4 titoli di L. 500.000
» 1.370 titoli di » 1.000.000
» 258 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.662.000.000.

11) 10% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 25 titoli di L. 100.000
» 73 titoli di » 500.000
» 849 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 888.000.000.

12) 12% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:

n. 253 titoli di L. 1.000.000
» 33 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 418.000.000;

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 544 titoli di L. 1.000.000
» 129 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.189.000.000.

13) 13,50% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 193 titoli di L. 1.000.000
» 28 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 333.000.000;

Emissione seconda 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 472 titoli di L. 1.000.000
» 188 titoli di » 5.000.000
» 122 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.632.000.000.

14) 16,50% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1981:

Estrazione a sorte di:

n. 47 titoli di L. 1.000.000
» 114 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 617.000.000.

15) 16,50% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1981:

Estrazione a sorte di:

n. 232 titoli di L. 1.000.000
» 151 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 987.000.000.

16) 17% SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:

n. 385 titoli di L. 1.000.000
» 665 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.710.000.000.

17) 17% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:

n. 315 titoli di L. 1.000.000
» 630 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.465.000.000.

18) 17% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:

n. 211 titoli di L. 1.000.000
» 237 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.396.000.000;

Emissione 1983 - seconda tranche:

Estrazione a sorte di:

n. 18 titoli di L. 1.000.000
» 18 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 108.000.000.

19) 17,50% SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:

n. 880 titoli di L. 1.000.000
» 1.920 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 10.480.000.000;

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:

n. 385 titoli di L. 1.000.000
» 770 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.235.000.000.

20) 17,50% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:

n. 125 titoli di L. 1.000.000
» 200 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.125.000.000;

Emissione seconda 1982:

Estrazione a sorte di:

n. 260 titoli di L. 1.000.000
» 455 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.535.000.000;

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:

n. 180 titoli di L. 1.000.000
» 360 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.980.000.000.

21) 17,50% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:

n. 264 titoli di L. 1.000.000
» 203 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.279.000.000;

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:

n. 126 titoli di L. 1.000.000
» 104 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 646.000.000;

Emissione 1983 - seconda tranche:

Estrazione a sorte di:

n. 6 titoli di L. 1.000.000
» 9 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 51.000.000.

22) 18% SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:

n. 525 titoli di L. 1.000.000
» 910 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.075.000.000;

Emissione seconda 1982:

Estrazione a sorte di:

n. 624 titoli di L. 1.000.000
» 1.152 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.384.000.000.

23) 18% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:

n. 209 titoli di L. 1.000.000
» 86 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 639.000.000.

Totale generale L. 96.674.437.500.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

86A6861

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Diario delle prove di esame del concorso a quattro posti di autista nella carriera ausiliaria

Le prove di esame del concoroso a quattro posti di autista in prova nella carriera ausiliaria, bandito con decreto ministeriale n. 3868 del 1° ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1986, si terranno in Roma presso il Ministero degli affari esteri, piazzale della Farnesina, terzo piano - sala *B*, secondo il seguente calendario:

3 novembre 1986 - da Napodano a Panzironi;
4 novembre 1986 - da Paoloni a Polizzi;
5 novembre 1986 - da Ponzio a Rosa;
6 novembre 1986 - da Rosci a Scacciafratte;
7 novembre 1986 - da Scaramuzzino a Tanzillo;
10 novembre 1986 - da Tassa a Vincentini;
11 novembre 1986 - da Villani a Zulani;
11 novembre 1886 - da Abbruzzese ad Angelucci;
12 novembre 1986 - da Antonacci a Betti;
13 novembre 1986 - da Bianchi a Capograsso;
14 novembre 1986 - da Capolunghi a Chesti;
17 novembre 1986 - da Chianese a Cori;
18 novembre 1986 - da Corsi a De Renzi;
19 novembre 1986 - da De Salvo a Fantozzi;
20 novembre 1986 - da Farina a Garofali;.
21 novembre 1986 - da Gaspari a Iannaccone;
24 novembre 1986 - da Ianni a Lorefice;
25 novembre 1986 - da Lucarini a Mastroianni;
26 novembre 1986 - da Mauriello a Murgia.

I candidati che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi nella suddetta sede muniti di uno dei documenti di riconoscimento previsti dall'art. 7 del bando di concorso.

86A7060

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove del concorso a complessivi cinque posti di operaio nel ruolo dell'economato

Con successivo avviso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 ottobre 1986, verrà fissato il diario delle prove del concorso a complessivi cinque posti di operaio in prova nel ruolo dell'economato del Ministero degli affari esteri di cui al decreto ministeriale n. 5224 del 30 novembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1986, registro n. 3, foglio n. 118, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1986.

86A7061

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Aumento, da ventuno a trentanove, del numero dei posti del concorso ad aiutante nel ruolo del personale della ex carriera esecutiva degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 3, secondo e ultimo comma, e 351 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280;

Visto l'art. 7, primo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 723, e la relativa tabella *B*;

Visto l'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto gli articoli 12 e 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto gli articoli 1 a 4, 7, 9, 13, 14, 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto gli articoli 10, primo comma, 51 e 52, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1980, n. 426;

Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1974 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 7 dicembre successivo, col quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le relative qualifiche dei ruoli dell'Amministrazione degli archivi notarili;

Visto l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 28 giugno 1984, con il quale venne indetto un concorso a venti posti di aiutante nel ruolo della ex carriera esecutiva degli archivi notarili riservato ai sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia;

Considerato che dopo l'espletamento del predetto concorso sono rimasti vacanti diciotto dei venti posti;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1985, registrato l'11 luglio 1985, con il quale venne bandito un concorso, per esame, a quattordici posti di aiutante in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva degli archivi notarili;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1985, registrato l'11 gennaio 1986, con il quale venne portato a ventuno il numero dei posti messi a concorso;

Considerato che hanno chiesto di partecipare al suddetto concorso tremilaseicentotre candidati;

che nel predetto ruolo della ex carriera esecutiva sono vacanti attualmente cinquantatre posti;

Ritenuto opportuno aumentare il numero dei posti messi a concorso anziché iniziare una nuova procedura concorsuale;

Tenuto conto delle norme in materia di assunzioni riservate agli invalidi e agli altri aventi diritto;

Decreta:

I posti di aiutante in prova nel ruolo del personale della ex carriera esecutiva degli archivi notarili messi a concorso con il decreto 15 maggio 1985, sono aumentati da ventuno a trentanove.

Roma, addì 31 luglio 1986

p. *Il Ministro:* BAUSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1986
Registro n. 40 Giustizia, foglio n. 98

86A6979

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Conferma dei diari delle prove scritte dei concorsi pubblici, per esami e per titoli, su base regionale, a posti di restauratore nel ruolo del personale della carriera di concetto.

Facendo seguito all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 del 12 maggio 1986 si conferma che la prova scritta del concorso pubblico, per esami e per titoli, su base regionale, a sei posti di restauratore in prova di pitture murarie e stucchi nel ruolo del personale della carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale del 1° ottobre 1985 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 2 aprile 1986, avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, il giorno 18 ottobre 1986 con inizio alle ore 8.

Facendo seguito all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 del 12 maggio 1986 si conferma che la prova scritta del concorso pubblico, per esami e per titoli, su base regionale, a quattro posti di restauratore in prova di opere mobili di pittura nel ruolo del personale della carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale del 1° ottobre 1985 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 2 aprile 1986, avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, il giorno 17 ottobre 1986 con inizio alle ore 8.

Facendo seguito all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 del 12 maggio 1986 si conferma che la prova scritta del concorso pubblico, per esami e per titoli, su base regionale, a quattro posti di restauratore in prova di materiale librario e documentario nel ruolo del personale della carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale del 1° ottobre 1985 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 2 aprile 1986, avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, il giorno 22 ottobre 1986 con inizio alle ore 8.

86A6960

Conferma del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, su base regionale, a sei posti di geometra nel ruolo del personale della carriera di concetto.

Facendo seguito all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 del 12 maggio 1986 si conferma che le prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, su base regionale, a sei posti di geometra in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale del 1° ottobre 1985 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 4 aprile 1986, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 10 e 11 ottobre 1986 con inizio alle ore 8.

86A6961

Conferma del diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami e per titoli, su base regionale, a otto posti di disegnatore nel ruolo del personale della carriera di concetto.

Facendo seguito all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 del 12 maggio 1986 si conferma che la prova scritta del concorso pubblico, per esami e per titoli, su base regionale, a otto posti di disegnatore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale del 1° ottobre 1985 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 3 aprile 1986, avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, il giorno 23 ottobre 1986 con inizio alle ore 8.

86A6962

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a diciotto posti di consigliere nel ruolo amministrativo della ex carriera direttiva, livello settimo.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a diciotto posti di consigliere in prova nel ruolo amministrativo della ex carriera direttiva del Ministero della marina mercantile, indetto con il decreto ministeriale 23 settembre 1985 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 72 del 27 marzo 1986, avranno luogo nei giorni 26, 27 e 28 gennaio 1987, in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, con inizio alle ore 8.

86A6634

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove di esame dei concorsi a posti di segretario, coadiutore, ispettore, perito, coadiutore meccanografo, agente tecnico e operaio qualificato.

La sede, il luogo e la data in cui si svolgeranno le prove dei concorsi sottoindicati saranno portati a conoscenza dei candidati mediante pubblicazione di un successivo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 gennaio 1987:

Concorso, per esami, a quattordici posti di segretario nel ruolo amministrativo della ex carriera di concetto, livello sesto (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 72 del 27 marzo 1986).

Concorso, per esami, a trentaquattro posti di coadiutore nel ruolo del personale amministrativo della ex carriera esecutiva, livello quarto (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 72 del 27 marzo 1986).

Concorso, per titoli integrato da colloquio, a sedici posti di ispettore nel ruolo tecnico della ex carriera direttiva, livello settimo (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 1986).

Concorso, per esami, a tre posti di perito nel ruolo tecnico della ex carriera di concetto, livello sesto (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 1986).

Concorso, per esami, ad un posto di coadiutore meccanografo nel ruolo del personale tecnico della ex carriera esecutiva, livello quarto (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 1986).

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di agente tecnico nel ruolo della ex carriera ausiliaria (personale tecnico), livello secondo (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 2 aprile 1986).

Concorso a tredici posti di operaio qualificato di seconda categoria con la qualifica di conducente di automezzi, livello terzo, nel ruolo del personale salariato (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 2 aprile 1986).

Concorso a due posti di operaio qualificato di seconda categoria con la qualifica di fabbro fucinatore, livello terzo, nel ruolo del personale salariato (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 2 aprile 1986).

86A6635

MINISTERO DELLE FINANZE

Rinvio della pubblicazione del diario della prova scritta del concorso, per esami, a complessivi duecentotredici posti nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei coadiutori degli uffici del registro, ruolo degli operatori tecnici degli uffici del registro e ruolo dei coadiutori meccanografi degli uffici del registro e uffici IVA.

Perdurando le difficoltà nel reperimento di locali idonei allo svolgimento delle prova scritta, causate dal rilevante numero di domande pervenute, non è stato possibile procedere alla pubblicazione nella presente *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del diario della prova scritta del concorso, per esami, a complessivi duecentotredici posti nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei coadiutori degli uffici del registro, ruolo degli operatori tecnici degli uffici del registro e ruolo dei coadiutori meccanografi degli uffici del registro e uffici IVA, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 28 dicembre 1985.

Il diario della prova scritta del suddetto concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 novembre 1986.

86A6958

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a tre posti di agente tecnico presso l'Università «La Sapienza» di Roma

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «LA SAPIENZA» DI ROMA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazione, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1984, registro n. 44, foglio n. 361, con cui sono stati assegnati tre posti di tecnico esecutivo alla cattedra di ematologia - dipartimento di biopatologia umana dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Vista la nota n. 4709 dell'8 settembre 1984, con la quale il Ministero della pubblica istruzione, ha autorizzato l'emissione del presente bando di concorso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la delibera n. 1488 del 12 ottobre 1984 della sezione di controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di agente tecnico di ruolo in prova (area funzionale tecnico-scientifica) (quarta qualifica funzionale) presso la cattedra di ematologia - dipartimento di biopatologia umana, di questa Università.

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti. La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

La condizione del limite massimo d'età non è richiesta altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti Corpi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, dovranno pervenire all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre al cognome da nubile anche quello da coniugata. Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua responsabilità e a pena esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità già indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte integrante e con tutti gli elementi in esso richiesti pena esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione è nominata e composta ai sensi dell'art. 23, terzo comma, della legge 3 giugno 1970, n. 380. Per le modalità di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1977, n. 686.

Art. 6.

Gli esami vertono in una prova scritta, che può consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica, una prova pratica ed in un colloquio in rapporto alle esigenze dell'istituto, cattedra o dipartimento cui è assegnato il posto a concorso (vedi allegato programma).

Ai titoli scientifici, accademici, professionali la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che abbiano e che intendono far valere i titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una o più categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, entro e non oltre il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto l'ultima delle prove previste dall'allegato programma d'esame.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti che provino il possesso degli eventuali titoli scientifici, accademici e professionali che il candidato intende presentare per la valutazione.

Saranno presi in considerazione solo i titoli risultanti da regolare documentazione rilasciata in carta legale dalle competenti autorità.

Art. 8.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della lettera di invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il godimento dei diritti politici attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

3) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

7) certificato medico rilasciato dalla U.S.L. o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, comunque la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8), dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti. A termine dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopraindicato una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I requisiti richiesti per ottenere l'ammissione al concorso del presente bando debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli allegati alla domanda di partecipazione al concorso, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella eventuale degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda, di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi presso i locali della cattedra di ematologia - dipartimento di biopatologia umana, via Benevento n. 6, Roma, per sostenere le prove d'esame.

Il diario delle suddette prove è così fissato:

prima prova: ore 9 del centosettantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Art. 11.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 7 gennaio 1986

Il rettore: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Roma, addì 18 giugno 1986
Registro n. 48 Istruzione, foglio n. 61

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

Prova scritta:

Tema scritto su argomenti di tecnica citochimica.

Prova pratica:

Consistente nell'allestimento e colorazione di strisci di sangue periferico e/o midollare.

Colloquio:

Discussione sulle materie oggetto delle prove scritta e pratica.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 ROMA

....l.... sottoscritt....*(A)* nat.... a .... (provincia di ....) il .... (1) e residente in .... (provincia di ....) via .... chiede di essere ammess.... a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti di agente tecnico presso codesta Università di cui al concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 15 settembre 1986.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (2);

3) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio.......... .... (4);

5) di aver già prestato servizio militare di leva (5);

6) di rivestire attualmentte la qualifica di .... presso .... (6);

7) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (7);

8) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (8);

9) di possedere inoltre i seguenti titoli .... (9);

10) di eleggere il proprio domicilio in................................ .... (città, via, c.a.p.) tel. ....

Data, ...

Firma .... (10)

(A) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubile quello da coniugate.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consenta tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Indicare il titolo di studio richiesto dal bando di concorso.

(5) Se l'aspirante non ha prestato servizio militare, indicarne i motivi.

(6) Tale dichiarazione non deve ovviamente essere trascritta, se il candidato non riveste la qualifica di dipendente universitario.

(7) Nell'ipotesi contraria l'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(8) Tale dichiarazione deve essere trascritta integralmente anche se il candidato ha o non ha mai prestato o presta tuttora servizio presso pubbliche amministrazioni.

(9) Si precisa che, ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso, occorre allegare gli eventuali titoli posseduti dal candidato.

(10) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

86A7029

Diario delle prove d'esame del concorso a quindici posti di coadiutore presso l'Università di Perugia

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a quindici posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie indetto dall'Università degli studi di Perugia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 127 del 4 giugno 1986, si svolgerà alle ore 8,30 del giorno 13 ottobre 1986 presso le seguenti sedi:

a) facoltà di economia e commercio e scienze politiche, via Alessandro Pascoli, Perugia, per i candidati i cui cognomi e nomi sono compresi, in ordine alfabetico, tra Abate Giovanni e Marino Mario;

b) dipartimento di chimica, via Elce di Sotto, n. 8, Perugia, per i candidati i cui cognomi e nomi sono compresi, in ordine alfabetico, tra Mariotti Cesare e Piergallino Giuseppe;

c) facoltà di giurisprudenza, via Alessandro Pascoli, Perugia, per i candidati i cui cognomi e nomi sono compresi, in ordine alfabetico, tra Pierini Cinzia e Zurlo Emilio.

86A7026

CORTE DEI CONTI

Rinvio delle prove scritte del concorso speciale pubblico a cinque posti di vice direttore di segreteria o di revisione da destinare agli uffici aventi sede in Trieste.

Le prove scritte del concorso speciale pubblico a cinque posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova da destinare agli uffici della Corte dei conti, con sede in Trieste, indetto con decreto presidenziale 22 marzo 1986 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 dell'11 aprile 1986), sono rinviate ai giorni 21 e 22 ottobre 1986, con inizio alle ore 8, presso l'Università degli studi, aula magna dell'istituto di botanica, via Valerio, 30, Trieste.

86A7067

Rinvio delle prove scritte del concorso speciale pubblico a cinque posti di segretario o revisore da destinare agli uffici aventi sede in Trieste.

Le prove scritte del concorso speciale pubblico a cinque posti di segretario o revisore in prova da destinare agli uffici della Corte dei conti, con sede in Trieste, indetto con decreto presidenziale 31 dicembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 21 del 27 gennaio 1986), sono rinviate ai giorni 23 e 24 ottobre 1986, con inizio alle ore 8, presso l'Università degli studi - facoltà di ingegneria, aula H, edificio C1; aula magna dell'istituto di botanica; facoltà di medicina, aula prefabbricata, piazzale Europa, 1, Trieste.

86A7066

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 2

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 2, a:

Ruolo sanitario:

un posto di primario ospedaliero di anestesia e rianimazione presso il presidio ospedaliero di Massa;

un posto di primario ospedaliero di medicina generale presso il presidio ospedaliero di Massa;

un posto di primario ospedaliero di ortopedia e traumatologia presso il presidio ospedaliero di Carrara;

due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - personale di vigilanza e ispezione (perito industriale con indirizzo minerario).

Ruolo professionale:

un posto di ingegnere ad indirizzo minerario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I bandi integrali dei concorsi predetti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 36, parte seconda, del 30 luglio 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa personale - settore concorsi dell'U.S.L. in Carrara (Massa).

86A6968

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 2.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 2, a:

Ruolo sanitario:

due posti di assistente medico per l'area funzionale di igiene e sanità pubblica addetti al servizio n. 1 - igiene pubblica e del territorio, di cui uno riservato alle categorie protette dalla legge n. 482/68.

Ruolo tecnico:

tredici posti di agente tecnico di cui uno riservato alle categorie protette dalla legge n. 482/68, con esclusione degli invalidi civili.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa personale - settore concorsi dell'U.S.L. in Carrara (Massa).

86A6969

REGIONE LAZIO

Concorso a tre posti di operatore tecnico (cuoco) presso l'unità sanitaria locale RM/17

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di operatore tecnico (cuoco) presso l'unità sanitaria locale RM/17.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Roma.

86A6992

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto di farmacista dirigente responsabile del servizio farmaceutico presso l'unità sanitaria locale n. 48

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista dirigente responsabile del servizio farmaceutico presso l'unità sanitaria locale n. 48.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Cossato (Vercelli).

86A6965

REGIONE MOLISE

Revoca di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5

Sono revocati i seguenti concorsi pubblici, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 281 del 29 novembre 1985:

un posto di vice direttore sanitario;
un posto di assistente medico nell'area funzionale di medicina - disciplina di psichiatria;
un posto di assistente medico nell'area funzionale di medicina - disciplina di neurologia.

86A7031

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero, a tempo pieno, del servizio di recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero, a tempo pieno, della divisione di ortopedia e traumatologia;

due posti di ortottista;

un posto di assistente sociale collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il concorso di cui sopra è stato pubblicato in forma integrale nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 42 del 29 agosto 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Thiene (Vicenza).

86A6966

ISTITUTO «GIANNINA GASLINI» DI GENOVA-QUARTO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto medico di pediatria a tempo pieno;
due posti di aiuto medico di nefrologia ed emodialisi a tempo pieno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'Ente in Genova-Quarto.

86A6967

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 212 del 12 settembre 1986, pubblica il seguente avviso di concorso:

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di otto laureati in ingegneria meccanica.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 62/69
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . **L. 90.000**
- semestrale . . . . **L. 50.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . **L. 180.000**
- semestrale . . . . **L. 100.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . **L. 20.000**
- semestrale . . . . **L. 12.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . **L. 75.000**
- semestrale . . . . **L. 40.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . **L. 20.000**
- semestrale . . . . **L. 12.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . **L. 285.000**
- semestrale . . . . **L. 160.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . **L. 600**

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 600**

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 600**

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 600**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . **L. 45.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 600**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . **L. 25.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . **L. 2.500**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . **L. 82.000**

Abbonamento semestrale . . . . **L. 45.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 600**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221